



Corpo Polizia Locale
il Responsabile
Com. Sup. Simone LAMURAGLIA

Responsabile Unico del Procedimento
Com. Sup. Simone LAMURAGLIA

Il Commissario Straordinario
Dott.^{ssa} Rossana RIFLESSO

Redazione di Piano, SIT e WebGIS



Sede Legale, Amministrativa, Operativa
via Luigi Einaudi, 4b - 71122 FOGGIA
karto-graphia.it - digital-map.it



Gruppo di Lavoro

Direttore Tecnico
Arch. Marialilia LEGGIERO

Relazione geologica
Geol. Luca SALCUNI

Elaborazione dati GIS e rilievi territoriali
Dott. Dario FERRANTE
Dott. Luigi Salvatore RAINONE

RELAZIONE DI PIANO

3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

MARZO 2022

INDICE

	Pag.
3. Struttura Organizzativa	1
3.1 Sistema nazionale di Protezione Civile	1
3.1.1 Comitato operativo nazionale (CO e DICOMAC)	2
3.2 Sistema regionale di Protezione Civile	2
3.2.1 Ruoli e responsabilità nel Sistema Regionale di Protezione Civile e attività: (COREM)	4
3.2.2 Strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile: Centro Funzionale Decentrato (CFD)	5
3.2.3 Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR)	5
3.2.4 Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)	5
3.2.5 Comitato regionale permanente	7
3.2.6 Colonna Mobile Regionale (CMR)	8
3.2.7 Volontariato di Protezione Civile	8
3.2.8 Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF)	11
3.2.9 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA)	11
3.2.10 Regione Puglia – Sezioni Lavori Pubblici, Difesa del suolo, Rischio sismico	12
3.2.11 Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)	12
3.2.12 Servizio Sanitario Regionale (SSR)	12
3.2.13 Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale	13
3.2.14 Acquedotto Pugliese (AQP)	13
3.3 Sistema locale di Protezione Civile	13
3.3.1 Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)	13
3.3.2 Centro Operativo Misto (COM)	14
3.3.3 Sistema comunale di Protezione Civile	16
3.3.4 Ruoli e responsabilità	17
3.3.4.1 Sindaco	17
3.3.4.2 Responsabile del Servizio di Protezione Civile	18
3.3.4.3 Centro Operativo Comunale (COC)	19
3.3.4.4 Ubicazione sala COC	19
3.3.4.5 Sale attive in caso di emergenza, impianti e dotazioni	19
3.3.4.6 Organizzazione in Funzioni di Supporto	20
3.3.4.6.1 Funzione 1 - Tecnica e pianificazione	22
3.3.4.6.2 Funzione 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria	24
3.3.4.6.3 Funzione 3 - Volontariato	26
3.3.4.6.4 Funzione 4 - Materiali e Mezzi	27
3.3.4.6.5 Funzione 5 - Servizi Essenziali e Attività Scolastica	28
3.3.4.6.6 Funzione 6 - Censimento Danni, Persone e Cose	29
3.3.4.6.7 Funzione 7 - Strutture Operative Locali, Viabilità	31
3.3.4.6.8 Funzione 8 - Telecomunicazioni	33
3.3.4.6.9 Funzione 9 - Assistenza alla Popolazione	34
3.3.4.6.10 Funzione 10 - Amministrativa ed Ufficio Stampa	35
3.3.4.7 Presidio Operativo	36

3.3.4.8 Presidio Territoriale	36
3.3.4.9 Risorse strategiche	37
3.3.4.9.1 Strutture operative locali	37
3.3.4.9.2 Aree di emergenza	38
3.3.4.9.3 Aree di Attesa della popolazione	38
3.3.4.9.4 Aree e strutture di accoglienza o di ricovero della popolazione	39
3.3.4.9.5 Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse	40
3.3.4.9.6 Elisuperfici e Zone di atterraggio in emergenza (ZAE)	40
3.3.4.9.7 Materiali e mezzi	41

3. Struttura organizzativa di Protezione Civile

Secondo quanto previsto dall'art 7 (“Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile”) del Dlgs 02/01/2018 n 1 “Codice della protezione civile”, ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, le tipologie degli eventi di rilevanza per la protezione civile si distinguono in:

- eventi di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della sua potestà legislativa;
- eventi di emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del Codice della Protezione Civile "Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale".

Ai sensi dell'art 3 del Dlgs n 1/2018, fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile.

Sono autorità di protezione civile:

- Il Presidente del Consiglio dei ministri;
- I Sindaci e i Sindaci metropolitani.

La gestione delle emergenze, in base alla tipologia di evento avverso, è attuata attraverso una ben definita catena di comando e controllo che, in un modello puramente teorico, prevede dal livello nazionale a quello locale, l'attivazione dei seguenti Centri gerarchicamente sovraordinati:

- a) Livello Nazionale: CO (Comitato Operativo) e DICOMAC (DIREZIONE COMANDO e CONTROLLO) e il Centro Situazioni Unificate presso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- b) Livello Regionale: COREM (Comitato Operativo Regionale per l'EMERGENZA) la cui sede operativa è in via delle Magnolie, 6/8 – Zona Industriale a Modugno (BA);
- c) Livello Provinciale: CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Prefettura-UTG competente per territorio;
- d) Livello Intercomunale: COM (Centro Operativo Misto), individuato dalla pianificazione di emergenza provinciale ed istituito – se opportuno e/o necessario – dal Prefetto;
- e) Livello Comunale: COC (Centro Operativo Comunale).

Di seguito viene descritta l'organizzazione del sistema di protezione civile ai diversi livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale

3.1 Sistema nazionale di Protezione Civile

Ai sensi dell'art 3 comma b) del Dlgs 2 gennaio 2018, n 1 “Codice della Protezione Civile”, fanno parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile le autorità di Protezione Civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di Protezione Civile e titolare delle politiche in materia;

- b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

Il Servizio Nazionale si articola in componenti, strutture operative statali e regionali nonché oggetti concorrenti.

Le strutture operative statali sono:

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- le Forze armate;
- le Forze di polizia;
- gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di Protezione Civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Volontariato organizzato di Protezione Civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

3.1.1 Comitato operativo nazionale (CO e DICOMAC)

A livello nazionale, in fase emergenziale, qualora se ne riscontrasse la necessità, il Capo del Dipartimento della protezione civile potrebbe convocare il Comitato Operativo (CO) della protezione civile.

Il CO della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza; esso si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, è presieduto dal Capo del Dipartimento ed è composto da rappresentanti di Componenti e Strutture Operative del sistema nazionale di protezione civile.

Il CO ha l'obiettivo di valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza, definire le strategie di intervento e coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al soccorso.

Qualora si riscontrasse altresì la necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza, si provvede all'allestimento della Direzione di COMando e Controllo (DICOMAC) nella sede più idonea tra quelle individuate in fase di pianificazione.

L'attivazione, gli obiettivi e la composizione della DICOMAC vengono determinate con specifici atti del Capo del Dipartimento della protezione civile che ne individua il coordinatore ed i referenti delle Funzioni di Supporto.

3.2 Sistema regionale di Protezione Civile

Il Sistema regionale di protezione civile, come individuato dalla L.r. 7/2014, è composto dalla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile, dalle Province e dai Comuni, ognuno dei quali ha compiti, funzioni e responsabilità specifiche sul territorio. Per l'espletamento delle attività di protezione civile, mediante la stipula di specifiche intese e/o convenzioni a titolo oneroso, e non, la Regione Puglia e gli altri enti locali si avvalgono della collaborazione di:

- Prefetture;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Corpo forestale dello Stato;
- Corpo delle Capitanerie di porto;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF);
- Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
- Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale;
- Croce Rossa Italiana;
- Consorzi di bonifica;

- Servizio sanitario regionale;
- Forze armate;
- Forze di polizia;
- Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico regionale (CNSAS-CAI);
- Gestore dei servizi pubblici essenziali;
- Istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile;
- Istituzioni e organizzazioni pubbliche e/o private che svolgano compiti di protezione civile;
- Ordini e collegi professionali.

Sono componenti del Sistema regionale di Protezione civile anche il Comitato regionale permanente di protezione civile (art. 8, L.r. 7/2014) e il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) (art. 9, L.r. 7/2014).

In conformità all'art. 3 della L.r. 7/2014, sono attività del Sistema regionale di protezione civile quelle dirette a:

- elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
- prevedere e pianificare l'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- formare e addestrare il volontariato e gli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- informare la popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- allertare gli enti e le strutture operative di protezione civile nonché la popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
- soccorrere le popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) il concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
 - 4) l'organizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite.

Regione, Province e Comuni hanno, inoltre, compiti specifici, individuati negli artt. 5, 6, 7 della L.r. 7/2014.

Il Presidente della Regione Puglia è autorità territoriale di Protezione Civile, ai sensi dell'art 3 comma b) del Dlgs 2 gennaio 2018, n 1 “Codice della Protezione Civile”, e svolge le proprie funzioni anche mediante delega all'Assessore della Protezione Civile.

La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative ed amministrative e nel proprio ambito territoriale, disciplina l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile secondo quanto stabilito dal Codice della Protezione Civile ed in particolare dall'art 11

Sono attività del Sistema Regionale di Protezione Civile:

- a) il preannuncio, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

- b) l'organizzazione e la gestione delle reti di monitoraggio strumentale e dei dati acquisiti, nonché delle attività connesse alla idrologia operativa (campagne di misura delle portate, definizione delle scale di deflusso, modellistica previsionale);
- c) l'allertamento degli enti e delle strutture operative di Protezione Civile per i rischi di cui all'art 16 del Dlgs n 1/2018;
- d) le attività finalizzate allo spegnimento degli incendi boschivi, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000 n 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n 177;
- e) l'elaborazione e aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
- f) la pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- g) la formazione del volontariato operativo e del personale impegnato nelle attività di presidio delle sale operative, della rete dei Centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- h) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile; l'attuazione degli interventi urgenti e allo svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'art 7, comma 1, lettera b), del Dlgs n 1/2018;
- i) il soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- j) le attività volte a fronteggiare e superare l'emergenza (interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati; iniziative e interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di Protezione Civile, nei limiti della normativa e delle direttive nazionali di riferimento);
- k) l'integrazione delle conoscenze e delle competenze tra strutture pubbliche o private regionali, e non, cui è demandata la difesa del suolo, la pianificazione dell'assetto del territorio, l'urbanistica, l'ambiente.

3.2.1 Ruoli e responsabilità nel Sistema Regionale di Protezione Civile e attività: Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza (COREM)

Il Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza (COREM) è istituito dalla legge regionale n 7 del 10 marzo 2014 al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della citata legge.

Il COREM è nominato dalla Giunta Regionale e viene attivato dal dirigente del Servizio regionale di protezione civile, di volta in volta in relazione alla natura del rischio connesso, in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende.

Il COREM è così composto:

- Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
- Dirigente del Servizio di protezione civile regionale;
- Dirigenti degli uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali;
- Dirigente del Servizio regionale pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità;
- Autorità di Bacino (AdB);
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA);
- Agenzia Regionale attività Irrighe e Forestali (ARIF);
- Direzione Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- Gestori dei servizi pubblici essenziali;
- Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- Direzione Marittima delle Puglie;
- Rappresentante per ciascuno dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile;

- Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
- Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica;
- Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
- Un rappresentante indicato dall’ANBI Puglia;
- Responsabile regionale della Croce Rossa Italiana;
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

3.2.2 Strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile: Centro Funzionale Decentrato (CFD)

Il Centro Funzionale Decentrato della Puglia è incardinato nella Sezione Protezione Civile regionale.

In aderenza con la DGR n 1571/2017, per lo svolgimento dei compiti specifici esso è organizzato in tre aree funzionali:

- a) area di raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati in tempo reale sul territorio regionale attraverso la rete meteo-idrometrica di monitoraggio;
- b) area di interpretazione e utilizzo integrato dei dati rilevati dalla rete in telemisura e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali. Questa area gestisce le attività di valutazione, in termini di criticità idrogeologica e idraulica, degli effetti al suolo associati ad eventi potenzialmente pericolosi per la popolazione e il territorio;
- c) area di gestione del sistema di scambio informativo.

Le attività del CFD si esplicano in una fase di previsione e una fase di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale.

A dette fasi si aggiunge quella di analisi e studio nel tempo differito.

3.2.3 Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR)

La Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR), di cui alla DGR n 1762 del 23/09/2008, svolge, all’interno della Sezione Protezione Civile regionale, attività di coordinamento e di gestione dell’emergenza con riferimento a tutti i rischi che possono interessare il territorio regionale.

In particolare, la SOIR:

- acquisisce e diffonde le informazioni circa le situazioni di emergenza, la natura degli eventi calamitosi in raccordo funzionale e operativo con componenti istituzionali della Protezione Civile e delle strutture operative presenti sul territorio;
- coordina le azioni per la salvaguardia della pubblica incolumità durante gli eventi calamitosi, gestisce il volontariato, i materiali e i mezzi della colonna mobile regionale in emergenza;
- assicura lo scambio informativo con la Sala Situazioni Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con tutte le strutture operative di Protezione Civile (Comuni, Prefetture, Province, ecc);
- presidia H24 la struttura;
- riceve aggiornamenti sulla situazione pluvio-idrometrica rilevata dal CFD attraverso la rete di monitoraggio in telemisura e contatta gli Enti territoriali per un riscontro della situazione strumentale osservata e comunica al CFD ogni informazione pervenuta dal territorio circa l’evoluzione del fenomeno in atto e dei suoi effetti al suolo;
- attiva le risorse regionali inserite nei moduli europei;
- fornisce supporto al coordinamento del Comitato Operativo Regionale per l’Emergenza (COREM) e alla dichiarazione degli stati d’emergenza.

3.2.4 Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

La SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) è stata istituita dalla Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta n. 599 del 17 aprile 2008, con la finalità di assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, durante le campagne AIB (Antincendi boschivi), così come previsto dall’art. 7 della L. 353/2000. Attivata h24 da giugno a settembre per contrastare gli incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità dichiarato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la SOUP sovrintende all’ottimizzazione delle risorse

umane e dei mezzi operativi sul territorio regionale, coordina e gestisce gli interventi AIB a livello locale, regionale e nazionale (interagendo con il COAU-Centro Operativo Aereo Unificato). Nella SOUP sono presenti i rappresentanti delle autorità deputate alla gestione e al coordinamento delle attività proprie della lotta attiva agli incendi boschivi:

- Protezione Civile regionale;
- Corpo Forestale dello Stato: raccordandosi con la propria Centrale Operativa Regionale, gestisce e coordina le attività D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, di vigilanza e controllo del territorio;
- Vigili del Fuoco: raccordandosi con le proprie Sale operative provinciali, gestiscono e coordinano le attività R.O.S. (Responsabile delle Operazioni di Soccorso), di lotta AIB e di soccorso;
- Arif: gestisce e coordina uomini e mezzi dedicati all'avvistamento di incendi sul territorio e alle attività AIB, raccordandosi con i propri responsabili provinciali.

Nella SOUP i funzionari del Servizio Protezione Civile regionale, coordinati dal responsabile del COR (Centro Operativo Regionale), svolgono le seguenti funzioni in postazioni specifiche:

- Capoturno: è il soggetto attivo che gestisce l'evento e coordina gli interventi e le attività degli enti presenti in SOUP;
- Cartografico: raccoglie le informazioni della segnalazione di incendio; valuta la corretta posizione dell'evento, analizza la copertura boschiva e le infrastrutture eventualmente interessate; individua la presenza di elettrodotti; impiega software cartografici di visualizzazione, interrogazione ed analisi dei dati;
- Enti locali: gestisce i rapporti con gli enti locali; coordina gli interventi di estinzione e di supporto alle squadre di terra reclutando le forze disponibili in loco; interloquisce con le Prefetture per coordinare gli interventi aerei sul territorio; verifica e attiva i Piani di Protezione Civile locali per gli incendi di interfaccia;
- Volontariato: coordina gli interventi delle associazioni di volontariato convenzionate; raccoglie i dati forniti dai volontari presenti sul posto dell'evento e coordina i loro interventi di supporto alle squadre operative dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dell'Arif.

La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale coordina le attività sul territorio per la lotta attiva agli incendi boschivi; essa è strutturata presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia con operatività H24 di norma tra giugno e settembre, in relazione al Decreto del Presidente della Giunta Regionale che definisce il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi emanato ogni anno dal Presidente della Giunta Regionale.

La SOUP costituisce il centro strategico di coordinamento ove devono pervenire tutte le segnalazioni e le informazioni relative all'attività AIB.

Dalla SOUP devono transitare tutte le informazioni utili alle attività di avvistamento, attivazione e coordinamento delle forze operative AIB presenti sul territorio regionale, nonché informazioni di altri enti eventualmente coinvolti, onde consentire alla stessa di compiere la più efficace azione di gestione dell'attività informativa delle risorse da impiegare.

In particolare, la SOUP provvede a:

- analizzare e valutare le informazioni raccolte sugli eventi in atto provenienti per il tramite del numero verde di pubblica utilità 115 e da fonte qualificata;
- mantenere i contatti con gli Enti Pubblici ed i soggetti privati a vario titolo interessati e/o coinvolti negli eventi in atto;
- garantire contatti costanti con le Sale Operative del sistema regionale AIB (COR, Direzione Regionale e Comandi Provinciali VVF) nonché il flusso di informazioni in entrata/uscita con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), il Responsabile delle Operazioni di Spegnimento (ROS), il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPC) – Sala Situazioni Italia e ARIF;

- raccogliere e archiviare in formato elettronico tutte le informazioni in entrata ed in uscita dalla SOUP, attraverso la compilazione del database presente su ogni postazione sotteso al sistema informatizzato SINAPSI;
- tenere aggiornati, in caso di situazioni particolarmente gravi, fornendo ogni utile informazione relativamente a danni arrecati a persone o cose, gli Organi di Governo Nazionale e Regionale e comunque costantemente la Sala Situazioni Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- inviare giornalmente a conclusione del turno 08:00 – 20:00 il Report di Giornata alla Sala Situazioni Italia – DPC Nazionale, al Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia”, alla Direzione Regionale CNVVF, all’ARIF, al Responsabile SOUP, al Vice-Responsabile SOUP ed al Dirigente della Sezione;
- valutare le priorità di intervento dei mezzi aerei regionali AIB da impiegare sul territorio regionale, sulla base delle richieste che i DOS rivolgeranno direttamente alla SOUP, nonché del concorso aereo della Flotta di Stato attivabile su richiesta inoltrata dalla SOUP al COAU come previsto dai relativi indirizzi operativi;
- dichiarare la chiusura delle operazioni di spegnimento sulla scorta delle informazioni provenienti dalle forze operative che hanno operato direttamente sul luogo dell’evento.

3.2.5 Comitato regionale permanente

Il Comitato regionale permanente di protezione civile è un organo consultivo permanente della Regione, con la finalità di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria e il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

E’ composto da:

- presidente della Giunta regionale, o consigliere regionale delegato, che lo presiede;
- assessore regionale con delega alla protezione civile;
- prefetti delle province pugliesi o loro delegate;
- rappresentante delle Forze armate;
- rappresentante delle Forze di polizia;
- presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegate;
- presidente regionale dell’ANCI o suo delegato;
- presidente regionale dell’UNCCEM o suo delegato;
- direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- direttore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
- presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana o suo delegato;
- presidente del Corpo nazionale Soccorso Alpino Speleologico regionale o suo delegato;
- un rappresentante per ciascuno dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui alla l.r. 35/2011, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione degli stessi coordinamenti;
- un delegato regionale per ciascun ordine degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei biologi, dei chimici, dei geologi e del collegio dei geometri;
- direttore generale dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente (ARPA) o suo delegato;
- presidente dell’Unione regionale dei Consorzi di bonifica o suo delegato;
- dirigente regionale dell’Ufficio VIA o suo delegato,
- direttore generale dell’ARIF Puglia o suo delegato;
- segretario generale delle Autorità di bacino o suo delegato.

Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni. Sono di sua competenza:

- la formulazione di proposte e indirizzi alla Giunta regionale, per la determinazione annuale delle priorità negli obiettivi, nei progetti e nelle attività da perseguire;

- fornire pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all’attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;
- operare in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;
- impartire direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l’organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;
- promuovere l’organizzazione e l’impiego del volontariato di protezione civile.

3.2.6 Colonna Mobile Regionale (CMR)

La Colonna mobile regionale è costituita da mezzi, attrezzature e squadre operanti in emergenza, al fine di garantire, con indispensabile prontezza ed efficienza, un’adeguata risposta sia alle situazioni critiche di livello locale che alle grandi catastrofi che interessano l’intero territorio regionale.

È costituita dalle dotazioni strumentali e dalle risorse umane delle Organizzazioni di Volontariato/Gruppi comunali e Coordinamenti iscritti nell'Elenco Regionale e dalle dotazioni della Protezione Civile regionale, in uso presso la stessa Sezione o affidate ai Comuni.

3.2.7 Volontariato di Protezione Civile

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti (cfr art 32, comma 1 del Codice della protezione civile).

Il volontariato organizzato presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e su richiesta del Sindaco in ambito comunale (cfr art 41, comma 1 del Codice della protezione civile).

Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di protezione civile, si trovino sul luogo e siano nell’assoluta impossibilità di avvisare il Servizio comunale di protezione civile, possono prestare i primi interventi, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l’attività di protezione civile di cui all’art 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile di cui all’articolo 1.

Lo strumento operativo attraverso cui è assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile è l’iscrizione all’elenco nazionale del volontariato di protezione civile che è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. In base a quanto previsto dall’art 18, comma 8, della legge regionale n 7/2014, la Struttura regionale di protezione civile ha istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile; la medesima Struttura provvede anche agli adempimenti relativi alla sua tenuta ed al relativo periodico aggiornamento.

Le associazioni di volontariato, o meglio tutti i soggetti di cui all’art 3 del Regolamento Regionale n 1 dell’11 febbraio 2016, che intendano operare per attività od eventi classificabili di protezione civile devono

necessariamente iscriversi al suddetto elenco e l'iscrizione costituisce il presupposto necessario per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile anche ai fini dei benefici di cui al decreto legislativo n 1/2018.

L'attivazione del volontariato avente sede nel proprio ambito territoriale, a seguito degli eventi di cui alla lettera a) dell'art 7, comma 1, del Codice della protezione civile è disposta dal Sindaco, previa necessaria comunicazione alla Struttura regionale di protezione civile. L'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi che richiedano l'impiego di risorse finanziarie regionali, è rivolta in via preventiva alla Struttura, anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri, in considerazione dei limiti di stanziamento di bilancio, ed assicurarne la disponibilità.

In base a quanto previsto dall'art 39 comma 1 del Codice della protezione civile, ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale (che comprende anche quello regionale ai sensi dell'art 34 del medesimo Codice), impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi rilevanti per la protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero della Regione, per i soggetti iscritti nell'elenco regionale, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o della Regione.

Per i volontari impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile (per i soggetti iscritti nell'elenco centrale) ovvero dalla Regione (per i soggetti iscritti nell'elenco regionale), i benefici di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

I rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n 229.

Ai volontari lavoratori autonomi è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri; tale limite è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.

In base all'art 9, comma 3, del Regolamento Regionale n 1 dell'11 febbraio 2016, per le organizzazioni di volontariato, opportunamente attivate, anche su esplicita richiesta del Sindaco o di altra autorità di protezione civile competente, per le attività di protezione civile, per le quali sia stata preventivamente autorizzata, dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla Struttura regionale di protezione civile per quanto di propria competenza, le spese sostenute, ammissibili a rimborso anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa esibita in originale, sono quelle derivanti da:

- viaggi in ferrovia o nave, al costo della tariffa più economica, documentati da biglietti di viaggio regolarmente vidimati. È ammesso il rimborso del viaggio in aereo o autobus di linea, a condizione che il costo finale sia più basso rispetto a quello dei mezzi indicati nel periodo precedente e che tale utilizzo sia stato espressamente approvato nell'autorizzazione all'applicazione dei benefici;
- rifornimenti di carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento, di proprietà dell'organizzazione o concessi alla stessa in comodato d'uso con atto registrato o in uso operativo con opportuna delibera del consiglio direttivo del Coordinamento. Detti rifornimenti sono comprovati da apposite schede carburanti, regolarmente compilate e vidimate dal gestore degli impianti di distribuzione, o da fatture emesse dal distributore dalle quali possa rilevarsi l'univoca attribuzione dei rifornimenti al veicolo utilizzato. I consumi ed i relativi costi sostenuti devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento lungo il tragitto più breve. I rifornimenti devono essere riferiti congruentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi, comprovato da specifica attestazione rilasciata dall'autorità di protezione civile competente. Eventuali scostamenti da tale periodo sono adeguatamente motivati dall'organizzazione con autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000;
- pedaggi autostradali attestati da scontrini/ricevute, che dovranno essere ben leggibili, o fatture del gestore dell'autostrada riferite all'automezzo impiegato dalle quali possa desumersi ogni dato utile;
- danni o perdite ad attrezzature e/o mezzi di proprietà o concessi in comodato d'uso con atto registrato o dati in uso operativo, con opportuna delibera del consiglio direttivo dei Coordinamenti, utilizzati nell'evento, il cui possesso risulti già agli atti della Struttura regionale, attestati da idonea certificazione di una autorità istituzionale competente ed il cui ripristino sia comprovato da specifiche fatture;
- vitto consumato durante il percorso di trasferimento, per un intervento di emergenza distante oltre 300 chilometri dalla sede operativa, nel limite di 15,00 euro a persona. Spese di vitto consumato fuori da tale evenienza sono rimborsabili solo se espressamente autorizzate contestualmente all'applicazione dei benefici;
- non sono rimborsabili le spese relative ad alloggio, consumazioni al bar, noleggio mezzi e/o materiali, spese telefoniche, biglietti di mezzi pubblici urbani, parcheggi e simili, se non esplicitamente autorizzate contestualmente all'applicazione dei benefici;
- si dà corso ai rimborsi di cui alle precedenti lettere solo se alla richiesta di rimborso è acclusa la copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento, riferito, a seconda dei casi, alla persona del volontario o all'organizzazione con la precisa indicazione del mezzo eventualmente utilizzato e per il quale viene richiesto il ristoro delle spese.

Ai sensi dell'art 11, commi 1 e 2, del Regolamento Regionale n 1 dell'11 febbraio 2016:

- a) è fatto divieto alle organizzazioni di volontariato non regolarmente iscritte all'elenco centrale o regionale del volontariato di protezione civile di fregiarsi dei segni distintivi del volontariato di protezione civile e di ogni altro segno comunque riconducibile alla protezione civile;
- b) è vietato l'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici supplementari di allarme (cd sirene), da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, sui veicoli adibiti al servizio di protezione civile, in maniera difforme da quanto stabilito in merito dal Codice della Strada e dal DM 5 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare del 25 gennaio 2010 protocollo n DPC/VRE/0005876.

In tempo di pace, i compiti del volontariato di protezione civile si estrinsecano sostanzialmente nelle seguenti attività:

- fornire un servizio complementare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di protezione civile di competenza dell'Ente;
- fornire un servizio complementare di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità segnalando immediatamente ogni eventuale situazione di emergenza o comunque pericolo;
- fornire un servizio complementare di monitoraggio del territorio ed in particolare di tutte le zone soggette a qualsiasi rischio;

- collaborare, con l'ufficio comunale preposto, all'elaborazione degli scenari di rischio, alla stesura ed all'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile;
- promuovere ed attivare, in collaborazione con l'ufficio preposto, corsi di formazione e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare nell'organizzare di convegni, incontri e seminari di studio in tema di protezione civile;
- concorrere, in collaborazione con l'ufficio comunale preposto, alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare momenti di riqualificazione e di esercitazione al fine di avere sempre una risposta ottimale, celere ed efficace per il bene di tutti.

In emergenza, l'opera dei volontari si estrinseca nella disponibilità a svolgere in maniera specialistica i compiti a loro assegnati e meglio specificati nella parte dedicata alle Funzioni di Supporto ed al Centro Operativo Comunale che si costituisce in emergenza.

Con il Dlgs 01/2018, i Gruppi Comunali hanno avuto un loro specifico inquadramento normativo che precedentemente mancava, fatta eccezione per alcune previsioni specifiche, di carattere operativo, inserite nella Direttiva PCM del 09 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”.

Nella nuova disciplina normativa, i Gruppi Comunali sono disciplinati, in particolare, dall'Art 35 del Dlgs 01/2018 che ne ha specificato sia le caratteristiche che le modalità di funzionamento, che saranno comunque oggetto di maggiore specificazione, mediante emanazione di una apposita Direttiva, da adottarsi da parte del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'Art 15 del Dlgs 01/2018.

3.2.8 Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF)

L'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali ARIF è stata istituita con legge regionale del 25 febbraio 2010 n 3 e ha tra le sue competenze “l'attività di supporto tecnico – amministrativo alla struttura regionale di Protezione Civile, ivi comprese le attività della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verificano nel territorio della Regione” (comma 1 – lett d).

Tra i compiti dell'Agenzia rientrano anche “gli interventi di forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale” (comma 2 lett a).

Il personale ARIF, a seguito della stipula di convenzioni o altri accordi con la Sezione regionale di Protezione Civile, può essere impiegato nello svolgimento delle attività di presidio territoriale.

L'ARIF, prima dell'avvio della stagione di massima pericolosità AIB, al fine di garantire una gestione ottimale del servizio sul territorio ed una più efficace organizzazione delle attività di prevenzione e pronto intervento, concorda, in collaborazione con tutti gli altri Enti e Strutture Regionali (Protezione Civile, VVF ecc) coinvolti, l'assetto delle sue risorse in campo.

L'organizzazione consolidata che ARIF introduce è approvata annualmente con Deliberazione di Giunta Regionale all'interno del Programma di azione Operativo per la stagione, redatto unitamente al Servizio di Protezione Civile Regionale.

L'ARIF assicura la presenza costante di squadre operative AIB organizzate sul territorio per l'attività di avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi, sulla base delle indicazioni dei propri funzionari sotto il coordinamento della SOUP.

L'Agenzia, per quanto attiene il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi garantisce la presenza sul territorio regionale pugliese anche presso le aree più critiche, oltre a quelle demaniali.

3.2.9 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) è organo tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale n 6 del 22 gennaio 1999, così come modificata dalla Legge Regionale n 27 del 04/10/2006 Essa è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela

ambientale, come individuate dall’art 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali, soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività.

Con riferimento alle attività connesse alla Protezione Civile, l’ARPA promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, iniziative di ricerca sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, sul corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema; presta supporto alla Regione nella predisposizione e attuazione del Programma regionale per la tutela dell’ambiente, nella redazione dei Piani mirati alla tutela dell’ambiente di interesse regionale e fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive.

3.2.10 Regione Puglia – Sezioni Lavori Pubblici, Difesa del suolo, Rischio sismico

Il Dipartimento regionale di Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio attraverso le Sezioni Lavori Pubblici, Difesa del suolo e Rischio sismico supporta la Sezione Protezione Civile mediante la pianificazione, programmazione e gestione rispettivamente:

- degli interventi riguardanti opere e lavori pubblici di interesse regionale, in particolare viabilità provinciale e regionale, porti, manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali;
- degli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti;
- degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo relativi alla sistemazione dei versanti, all'efficienza del reticolo idrografico e alla protezione delle coste dal degrado e dai processi erosivi nell'ambito del territorio regionale.

La Sezione Lavori Pubblici, inoltre, assume funzioni operative in materia di Protezione Civile a supporto delle Prefetture, nonché tecnica per ogni esigenza cognitoria finalizzata alla concessione di finanziamenti, effettuando verifiche tecniche, accertamenti e stima di interventi e fabbisogni in caso di dissesti, eventi alluvionali e sismici e danni ad immobili in generale.

La Sezione Difesa del Suolo, a sua volta, contribuisce alla pianificazione in materia di difesa del suolo, partecipando alla pianificazione di bacino, ai procedimenti relativi all'attuazione dei Piani di Assetto Idrogeologico, di concerto con le Autorità di Bacino competenti, ed ai procedimenti preordinati all'adozione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni e dei successivi aggiornamenti.

3.2.11 Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)

L’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), istituita con legge regionale n 41 del 02 novembre 2017, è un organismo tecnico operativo a supporto della Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, per la prevenzione e la salvaguardia del territorio e del rischio idrogeologico e sismico.

L’ASSET dà il suo contributo per la pianificazione strategica, la programmazione integrata e la progettazione e attuazione di opere pubbliche.

Tra i suoi compiti vi sono la prevenzione e salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici al fianco di Protezione Civile, enti regionali, enti locali e concessionari di opere pubbliche, e il supporto tecnico agli interventi regionali per la mitigazione del rischio Idrogeomorfologico attuati dalla Sezione Lavori Pubblici e dall'apposita struttura Commissariale regionale.

3.2.12 Servizio Sanitario Regionale (SSR)

Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) è organizzato in Aziende Sanitarie Locali, una per ogni provincia, e altre organizzazioni sanitarie ovvero le Aziende Ospedaliere Universitarie Consortili, gli IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sia pubblici che privati convenzionati, e gli Enti Ecclesiastici.

Esso racchiude il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute e opera, in coordinamento con le altre strutture regionali, allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile.

I responsabili del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e di quello competente in materia di presidi ospedalieri possono essere chiamati a far parte del Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza (COREM), in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza, che mettono a rischio l'incolumità della popolazione in relazione alla natura del rischio connesso.

3.2.13 Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Con il Dlgs n 152/2006, in recepimento della Direttiva 2000/60/CE, sono stati istituiti in Italia 8 Distretti Idrografici, tra cui quello dell'Appennino Meridionale di cui la Regione Puglia fa parte. A questa ha fatto seguito la Direttiva 2007/60 sulla "Gestione rischio alluvioni", il cui recepimento con Dlgs n 49/2010 e ssmmi affida alle Autorità di Distretto il compito di elaborare il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

I PGRA riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

Per la redazione del Piano di Gestione delle Alluvioni, l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale ha individuato l'Autorità di Bacino della Puglia quale Competent Authority per la Unit of Management coincidente con il territorio di propria competenza.

3.2.14 Acquedotto Pugliese (AQP)

L'Acquedotto Pugliese (AQP) è la società che in Puglia si occupa della gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, della captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

In caso di eventi calamitosi avversi, l'AQP è coinvolto con le altre strutture regionali nelle attività connesse all'esercizio delle funzioni di competenza della Regione in materia di Protezione Civile, adoperandosi per l'attuazione di tutte le possibili azioni di prevenzione e ripristino finalizzate a garantire la distribuzione dell'acqua ai cittadini e il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e fognari.

3.3 Sistema locale di Protezione Civile

Rappresentano il sistema locale di Protezione Civile, in tutte le sue componenti tecnico – amministrative.

3.3.1 Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)

In fase emergenziale, il Prefetto assume, coordinandosi con il Presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

Per coordinare gli interventi di protezione civile sul territorio della Provincia, viene costituito il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS), nel quale sono rappresentati la Prefettura – UTG, le Amministrazioni regionale e provinciale, gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture operative deputate alla gestione dell'emergenza.

Il CCS è di fatto un organo di coordinamento di livello provinciale ove si individuano le strategie generali di intervento; esso ha il compito di supportare il Prefetto nelle decisioni in ambito delle operazioni di protezione civile ed è composto dalle massime autorità responsabili dell'ordine pubblico, dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed altri enti ed organismi privati presenti in ambito provinciale.

Il modello d'intervento provinciale prevede che il CCS raccordi i propri interventi con i comuni interessati dall'emergenza.

Laddove emerga la necessità di istituire una struttura di coordinamento a supporto dei comuni stessi, sia nei casi in cui i comuni non riescano a far fronte alla gestione emergenziale sia quando il CCS abbia la necessità di

ottimizzare gli interventi sul territorio, il Prefetto può prevedere anche l’attivazione di Centri Operativi Intercomunali (COM).

La sede del CCS è ubicata presso la Prefettura-UTG dove, in caso di emergenza, viene altresì attivata la Sala Operativa della Prefettura.

Il CCS si compone, di norma, dei rappresentanti degli Enti indicati di seguito:

- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Questura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Polizia Stradale;
- Forze Armate;
- Regione;
- Comuni;
- ASL;
- Servizio 118;
- Croce Rossa Italiana;
- ARPA;
- Organizzazioni di Volontariato.

Tra i principali compiti del CCS possiamo elencare i seguenti:

- coordinamento dei COM, se attivati, e di tutte le attività svolte dalle Autorità e Organizzazioni operanti nel territorio colpito da calamità;
- raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni relative all'evolversi della situazione nelle zone colpite da calamità;
- ricezione delle richieste di soccorso avanzate dai COM, se attivati, o dalle Autorità e Organizzazioni operanti, e successivo inoltra, per l'adozione dei competenti interventi, ai Centri Direzionali degli Enti e Corpi impiegati nelle operazioni di soccorso;
- collegamento costante con le Sale Operative del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Protezione Civile;
- ogni altra incombenza affidata dal Prefetto per fronteggiare la situazione di emergenza.

3.3.2 Centro Operativo Misto (COM)

In relazione all’estensione dell’area interessata, alla popolazione da assistere, a specifiche esigenze funzionali/operative, per supportare l’attività dei Centri Operativi Comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali, si attivano i Centri Intercomunali o Centri Operativi Misti – COM.

Il COM è la struttura che rende operative le linee strategiche definite dal CCS, attraverso il coordinamento delle risorse da impiegare negli ambiti comunali di riferimento dei COC.

L’attivazione del COM è suggerita dalla necessità di organizzare gli interventi delle risorse provinciali o di altre provenienti dall’esterno in modo capillare sul territorio interessato da un evento calamitoso, ovvero di recepire in modo immediato le diverse esigenze provenienti dai comuni afferenti al COM stesso.

Ai fini di una pianificazione di tutti gli interventi e di una attuazione delle operazioni di soccorso e di assistenza, il territorio della Provincia è suddiviso in settori che corrispondono ai comprensori di comuni con caratteristiche omogenee.

Nell’ipotesi che l’evento interessi il territorio di vari Comuni, la struttura comunale potrà essere chiamata a prestare soccorso ed assistenza nei luoghi colpiti, preferibilmente nell’ambito dello stesso settore di appartenenza, sotto le direttive del COM (Centro Operativo Misto) che è una struttura operativa decentrata, costituita in

emergenza con decreto prefettizio, retta da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile o del Prefetto.

I compiti fondamentali attribuiti al COM, in quanto proiezione decentrata del CCS, sono i seguenti:

- fornire tutte le possibili informazioni ed ogni forma di collaborazione, anche amministrativa, ai Sindaci e alle comunità locali mantenendosi in permanente contatto con il CCS e la Sala Operativa mediante apparecchiature radio e telefoniche;
- assicurare la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri ed ogni altro intervento assistenziale alle popolazioni sinistrate tramite i Sindaci o chi per loro;
- disciplinare l'attività di soccorso tecnico e di ripristino dei servizi;
- sovrintendere all'ordine pubblico locale;
- coordinare l'attività dei Sindaci, o, qualora costituite, delle Unità Assistenziali di Emergenza (UAE) ricadenti nella propria giurisdizione territoriale, specie per quanto concerne l'assegnazione di viveri, vestiario, effetti lettereci e generi di conforto;
- vigilare sul trasporto e sulla consegna dei viveri, medicinali, attrezzature e materiali del Centro Coordinamento Soccorsi ai singoli Comuni e alle UAE;
- assicurare, d'intesa con i Sindaci interessati o con le UAE, la disponibilità dei locali da adibire a magazzini di raccolta e di smistamento dei materiali provenienti dai Centri Assistenziali di Pronto Intervento (CAPI) e di quelli eventualmente offerti dai privati;
- assicurare l'istituzione di un servizio di vigilanza diurna e notturna presso i già menzionati magazzini nominando uno o più consegnatari;
- assicurare, chiedendoli ai Sindaci interessati, gli automezzi necessari per il trasporto dei materiali nelle zone sinistrate e nelle campagne;
- coordinare l'attività delle UAE nell'assegnazione delle unità alloggiative distribuibili (roulotte, tende, containers) che devono essere consegnate agli aventi diritto sempre ed esclusivamente in uso temporaneo mediante appositi verbali sulla base dei quali devono poi essere effettuati i recuperi e la constatazione di eventuali danni.

L'ubicazione del COM è stata fatta in modo tale da essere possibilmente baricentrica rispetto ai comuni coordinati.

I Comuni sede COM dovranno localizzare la sede in un edificio non vulnerabile, con una sala per riunioni di 80/100 mq, 3–4 sale per funzioni di supporto, una sala per le relazioni con il pubblico e una sala per le telecomunicazioni. Tali strutture devono essere dotate possibilmente di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi di soccorso e quant'altro occorra in situazione d'emergenza.

Il COM ha una struttura analoga al CCS, è organizzato per funzioni di supporto (14 al livello provinciale) che rappresentano le singole risposte operative in loco.

È da attivare in qualsiasi tipo di emergenza che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso: non necessariamente, anche in relazione al tipo di emergenza in atto, devono essere attivate tutte le funzioni di supporto individuate: di volta in volta, si valuterà l'opportunità di attivare le funzioni ritenute più idonee o integrare quelle esistenti con altre.

Nel caso del COM, a maggior ragione per motivi di semplicità operativa ed effettiva disponibilità, si può optare per un numero di funzioni congruamente ridotto, accorpandone alcune nel modo che si riterrà più efficiente.

In situazione ordinaria il COM collabora con i COC per:

- l'attività di informazione alla popolazione sui rischi che incombono sul proprio territorio, sulle norme comportamentali da seguire in caso di emergenza e sulle aree di Protezione Civile;
- l'organizzazione di periodiche esercitazioni per la popolazione;
- la raccolta e l'aggiornamento di dati relativi al proprio territorio e alla popolazione che vi risiede;
- la verifica e la validità degli strumenti di cui dispone.

In emergenza il COM:

- insedia le funzioni di supporto, tra le 14, necessarie al superamento della fase emergenziale;
- si attiva contemporaneamente alla Sala Operativa del CCS. Si interfaccia con i COC di competenza;

- si interfaccia con la Prefettura-UTG;
- facilita il contatto e la comunicazione periferica per un efficace coordinamento dei soccorsi;
- garantisce un punto di aggregazione e riferimento per le strutture periferiche di Protezione Civile nel territorio di competenza (Sindaci, Volontariato, ecc).

3.3.3 Sistema comunale di Protezione Civile

L’art 12 comma 1 del Codice della protezione civile afferma che è funzione fondamentale dei Comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza.

Per lo svolgimento di queste funzioni, i Comuni provvedono, con continuità (cfr art 12 comma 2 del Codice della protezione civile):

- all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
- all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile;
- alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre, sulla base di quanto previsto al comma 1 dall’art 7 della legge regionale n 7/2014 (Sistema regionale di protezione civile), rientrano tra i compiti specifici del Comune, anche:

- a) la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati rilevanti per la protezione civile, raccordandosi con gli Enti sovraordinati;
- b) la predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.

Le componenti proprie del sistema comunale di protezione civile sono:

- Sindaco;
- Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale;
- Centro Operativo Comunale;
- Presidio Operativo;
- Presidio Territoriale.

Il sistema comunale di protezione civile è costituito da una struttura operativa capace di svolgere, nella realtà comunale, ogni attività di protezione civile, sia in situazione ordinaria che in emergenza.

A tal fine, nel presente Piano è individuata la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento.

Il coordinamento delle attività di protezione civile viene garantito fin dalle prime fasi dell'emergenza dall’attivazione del Presidio Operativo e del Presidio Territoriale.

Qualora l’emergenza dovesse richiederlo, il Presidio Operativo può assumere una composizione più articolata, in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse all’emergenza, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale e la convocazione delle Funzioni di Supporto.

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare nelle situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco dispone della struttura comunale e si avvale delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti sul territorio, tra cui il volontariato locale e le aziende erogatrici di servizi essenziali.

3.3.4 Ruoli e responsabilità

Elenchiamo i ruoli e le responsabilità in ambito comunale di Protezione Civile.

3.3.4.1 Sindaco

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 18/08/2000 n 267 e ss.mm. ii e dell'art 12 comma 5 del Dlgs n 1/2018, per finalità di protezione civile è responsabile:

- dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art 54 del decreto legislativo 18082000 n 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura comunale di protezione civile;
- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, provvedendo ai primi interventi necessari e dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi emergenziali di tipo B o di tipo C (cfr art 7 comma 1 lett b) e c) del Dlgs n 1/2018).

Ai sensi dell'art 6 comma 1 del Dlgs n 1/2018, il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile (di cui all'art 2 del Dlgs n 1/2018) esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di protezione civile di cui all'art 18 del Dlgs n 1/2018;
- dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio della sala operativa, nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alla propria amministrazione, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile (di cui all'art 7).

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione (cfr art 12, comma 6, del Dlgs n 1/2018).

Ai sensi dell'art 12 comma 2 del Dlgs n 1/2018, per lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività fondamentali di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, il Comune provvede con continuità:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;

- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione di emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile;
- alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle popolazioni colpite;
- alla predisposizione dei piani comunali o di ambito -ai sensi dell'art 3, comma 3 del Dlgs n 1/2018- anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- al verificarsi delle situazioni emergenziali di protezione civile, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito -ai sensi dell'art 3, comma 3 del Dlgs n 1/2018- sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco assicurare ogni attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza. Dopo il superamento dell'emergenza, il Sindaco dispone l'accertamento dei danni e ne dà comunicazione a chi di competenza per l'eventuale indennizzo.

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dall'Assessore alla Protezione Civile che ne assume i pieni poteri nonché dal Vicesindaco ove sia necessario adottare atti in qualità di Ufficiale di Governo.

3.3.4.2 Responsabile del Servizio di Protezione Civile

A supporto del Sindaco e con autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, l'amministrazione comunale individua il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale nella persona del Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile è il primo collaboratore del Sindaco nella gestione dell'emergenza e, in quanto profondo conoscitore del Piano Comunale di Protezione Civile, assume incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nel coordinamento e nell'organizzazione del personale dell'Ente.

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il presente Piano prevede l'individuazione del sostituto nella persona del Vice Comandante della Polizia Locale o comunque di un funzionario del Settore Polizia Locale di comprovata esperienza nell'ambito della protezione civile per gli aspetti relativi al coordinamento e all'organizzazione dei soccorsi e per ogni altro aspetto di natura tecnico operativa, fermo restando la sostituzione da parte di altro responsabile di servizio in caso di necessità di adozione di atti di competenza di detta figura di vertice.

In ogni caso, al fine di garantire il corretto espletamento delle attività di protezione civile, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo (e per qualunque causa) del Comandante e del suo sostituto, queste figure vengono sostituite dall'ufficiale più alto in grado o da altra figura gerarchicamente più alta, presente al momento in cui giunge la notizia dell'evento. In tempo di pace, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ha il compito di:

- provvedere all'adeguamento/aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile, con il supporto tecnico specialistico del Responsabile della Funzione Tecnica e di Pianificazione e delle altre Funzioni di Supporto coinvolte;
- ricevere gli allertamenti trasmessi dalla Regione e/o dalla Prefettura e mantenere con esse un collegamento costante in caso di emergenza;
- coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione;
- tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Prefettura, Regione, ecc.);

- curare l’addestramento e la formazione continua del personale sul tema della previsione e prevenzione dei rischi incombenti sul territorio.

In situazione di emergenza, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile assume il ruolo di Coordinatore del COC ovvero di Responsabile della Funzione Unità di Coordinamento e Ufficio Stampa.

3.3.4.3 Centro Operativo Comunale (COC)

Come già illustrato in precedenza, il Sindaco attiva le procedure previste nel Piano di emergenza comunale quale prima risposta operativa d'emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili e dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.

Qualora l'evento calamitoso non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla Prefettura ed alla Regione, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando gli interventi con quelli del Sindaco.

Il Centro Operativo Comunale (COC) è la struttura organizzativa centrale attivata sul territorio di cui si avvale il Sindaco per coordinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all'amministrazione comunale.

Il COC deve essere ubicato in area sicura rispetto alle diverse tipologie di rischio, in un edificio idoneo dal punto di vista strutturale, funzionale e logistico.

Il COC è strutturato in Funzioni di Supporto, secondo quanto previsto dalla DGR 30 luglio 2019, n 1414 e dall'Allegato 1 – Funzioni di Supporto della Direttiva DPC del 31/03/2015, n 1099 che indica le amministrazioni, gli enti e i soggetti che concorrono alla gestione dell'emergenza.

3.3.4.4 Ubicazione sala COC

In aderenza con quanto previsto dalla DGR n 1414/2019, la sede del COC è diversa dalla sede comunale per far sì che le attività di gestione dell'emergenza non interferiscano con le attività ordinarie amministrative del sistema comunale.

Allo stato attuale, la Sede COC è collocata presso la sede comunale.

La struttura è situata al di fuori delle aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI e dal PGRA ed è lontana da aree adiacenti a zone boschive particolarmente sensibili al rischio di incendi o di degrado.

Inoltre, dalle informazioni fornite dagli uffici, l'area in cui ricade il COC non è stata interessata da fenomeni di allagamento negli ultimi anni, anche in occasione di fenomeni impulsivi particolarmente rilevanti.

La sede principale del COC è agevolmente raggiungibile e dotata di aree attigue di dimensioni adeguate al parcheggio dei veicoli degli operatori del Centro medesimo.

Al fine di favorire il raggiungimento del COC anche da parte dei soccorritori provenienti da altri territori, è auspicabile che l'ubicazione del centro operativo sia facilmente identificabile anche attraverso l'utilizzo di apposita cartellonistica da apporre all'ingresso ed eventualmente lungo le principali vie di accesso al centro urbano.

Qualora, nel corso dell'emergenza, gli edifici individuati come sede risultassero non disponibili, si potranno utilizzare, per il periodo strettamente necessario al superamento dell'emergenza, anche strutture ordinariamente destinate ad altri usi, purché opportunamente attrezzate con telefoni, fax e computer per consentire l'attività dei diversi soggetti che costituiscono il COC.

In effetti, la disponibilità di un edificio sicuro e funzionalmente pronto per l'attivazione del COC è requisito indispensabile per consentire la celere attivazione ed organizzazione dei soccorsi.

La scelta di eventuali plessi scolastici deve essere limitata ai casi di assoluta indisponibilità di soluzioni alternative, tenuto conto che la ripresa delle attività scolastiche è di primaria importanza per il rientro verso le normali condizioni di vita.

3.3.4.5 Sale attive in caso di emergenza, impianti e dotazioni

L'edificio adibito a sede del COC è dotato di tutti gli impianti di distribuzione di acqua, luce e riscaldamento, perfettamente funzionanti.

Inoltre, gli ambienti adibiti a sede del COC sono dotati di rete telefonica ed informatica, nonché dei sistemi di telecomunicazioni.

In emergenza, nel COC si attivano i seguenti ambienti:

- sala decisioni o sala riunioni;
- sala operativa;
- sala radio, parte integrante della Sala Operativa;
- magazzino.

Nella Sala Decisioni, riservata al Sindaco, ai Dirigenti comunali o equiparati, ed eventualmente al Prefetto e ai Rappresentanti delle altre Istituzioni, vengono decise le strategie di intervento per la gestione e il superamento delle emergenze; le decisioni sono comunicate ai Responsabili delle Funzioni di Supporto tramite il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile che assume in emergenza il ruolo di Coordinatore della Sala Operativa ovvero di Responsabile della Funzione 10 – Segreteria di Coordinamento ed Ufficio Stampa.

La Sala Operativa è riservata alle Funzioni di Supporto ed ospita tutte le componenti operative cercando di rispettare il principio dell’open space che si basa su un costante ed immediato contatto degli operatori. In questa sala vengono avviate le procedure definite dal Piano comunale di protezione civile per il rischio in questione.

La Sala Operativa attiva le strutture operative competenti per la verifica preliminare dello scenario, la valutazione delle prime azioni da intraprendere e l’assistenza alla popolazione.

In emergenza, la Sala Operativa assicura il flusso continuo delle informazioni mantenendo i contatti con le Strutture Operative Comunali, comprese le Organizzazioni di Volontariato, la Prefettura, la Regione e gli altri enti eventualmente interessati.

Parte integrante della Sala Operativa è la Sala Radio che è dotata di apparecchiature ricetrasmittenti in grado di assicurare le comunicazioni in emergenza con gli altri Enti e le organizzazioni di volontariato nonché con le sale operative dei comuni limitrofi: in merito all’infrastruttura per le comunicazioni radio, il Comune potrà stabilire convenzioni e/o protocolli di intesa con associazioni radioamatoriali per assicurare le comunicazioni sia all’interno del territorio comunale, che con i Comuni limitrofi e il Centro Coordinamento Soccorsi.

La scelta dei suddetti ambienti tiene conto delle attività proprie svolte ordinariamente dal Comune in modo da garantire la continuità amministrativa degli Uffici comunali e lo svolgimento delle attività ordinarie (anagrafe, catasto, ecc) anche durante la gestione operativa dell’emergenza.

Rientrano inoltre tra le dotazioni del COC:

- copia in formato cartaceo ed elettronico del Piano comunale di protezione civile, completo di banca dati dei numeri utili in emergenza organizzata per funzioni di supporto e modulistica di emergenza;
- la cartografia tematica disponibile sia in formato elettronico, ossia in ambiente GIS sul Sistema Informativo Territoriale, sia in formato cartaceo di grande formato.

3.3.4.6 Organizzazione in Funzioni di Supporto

Le “Indicazioni operative per l’individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”, emesse il 31 marzo 2015 a cura del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, hanno introdotto una serie di rilevanti novità riguardo l’organizzazione centrale e periferica delle strutture deputate alla gestione dell’emergenza, fra cui anche la determinazione e classificazione delle “Funzioni di Supporto” che precedentemente venivano desunte dal cosiddetto “Metodo Augustus”.

Il Metodo Augustus prende il nome dall’imperatore romano Ottaviano Augusto che già duemila anni fa colse il contenuto della moderna pianificazione, basata sui principi della semplicità e flessibilità, affermando che: “Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”.

In particolare, viene riportato uno schema generale delle Funzioni di Supporto attivabili in un Centro di Coordinamento, con i relativi macroobiettivi che le stesse devono perseguire. Il numero, la consistenza e gli obiettivi delle Funzioni di Supporto da attivare, ai diversi livelli di coordinamento territoriale, dipendono tuttavia sia dalle

specifiche situazioni emergenziali, sia dalla sostenibilità dell’impegno da parte degli Enti e delle Amministrazioni responsabili per il relativo livello di pianificazione.

Attesa la complessità e la specificità della gestione emergenziale, anche in relazione alla disponibilità delle risorse umane degli Enti e delle Amministrazioni che concorrono alla operatività del Centro di Coordinamento, alle Amministrazioni interessate, ognuna secondo le competenze attribuite loro per legge, viene comunque lasciata la facoltà di accorpate, ove ritenuto più funzionale alle proprie esigenze/struttura organizzativa, gli obiettivi di due o più Funzioni di Supporto, per essere sostenute da un’unica Funzione.

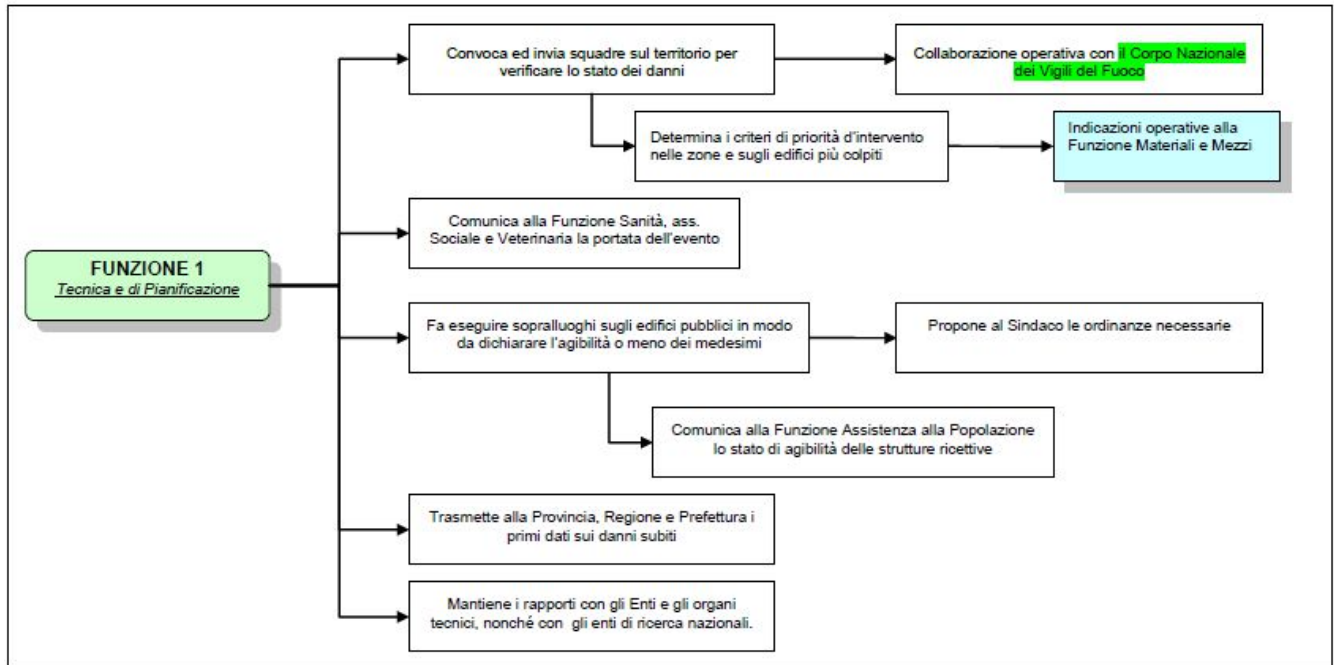
Anche Linee guida regionali per la redazione dei Piani di Protezione Civile Comunali (DGR 1414/2019) prevedono che l’organizzazione del COC sia basata sulla definizione delle Funzioni di Supporto e l’attribuzione dei relativi compiti e responsabilità.

Pertanto, nella definizione delle Funzioni di Supporto del COC riportate di seguito saranno contemplate entrambe le linee guida al fine di recepire in maniera sinergica le buone pratiche di settore, adattandole alla realtà locale.

Di seguito vengono elencate le Funzioni di Supporto che possono essere attivate nel COC dividendo i compiti e le attività in condizioni ordinarie e di emergenza.

3.3.4.6.1 Funzione 1 - Tecnica e pianificazione**Referente: Responsabile dell'Ufficio Tecnico.****Ufficio di riferimento: Ufficio Tecnico Comunale.**

(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti gestori di reti di monitoraggio, enti di ricerca scientifica)



In situazione ordinaria il responsabile di Protezione Civile, provvede a:

- elaborare ed aggiornare costantemente degli scenari eventi attesi;
- studiare delle procedure più celeri ed efficaci per l'intervento scientifico in emergenza;
- comporre il patrimonio cartografico e conseguente aggiornamento;
- indicare l'attività di previsione e gli interventi di previsione dei rischi sul territorio;
- individuare le aree di attesa, ammassamento e di ricovero all'interno del territorio comunale in zone sicure e urbanizzate (campi sportivi, aree attrezzate);
- organizzazione delle reti di monitoraggio da inserire sul territorio;
- predisporre un eventuale piano di evacuazione per la popolazione, in collaborazione con la Funzione 7 per gli interventi prevedibili.

Il Responsabile di questa funzione, dopo aver ricevuto la segnalazione di allarme o di una grave calamità naturale, si dovrà recare al più presto presso il Centro di Protezione Civile Comunale; in caso di gestione ordinaria dell'intervento dovrà coordinare le fasi di emergenza con il Responsabile della Sala Operativa in caso di calamità naturale dovrà allertare il Sindaco e/ o funzionario delegato alla Protezione Civile e mettersi a loro disposizione nella gestione dell'emergenza nei seguenti compiti:

- individuazione delle priorità dell'intervento sul territorio, finalizzate alla riduzione dei danni coordinandosi con le Funzioni 4 (materiali e mezzi) e 6 (censimento danni a persone e cose);
- aggiornamento in tempo reale dello scenario dell'intervento in funzione dei dati e delle informazioni provenienti dalle reti di monitoraggio dell'Amministrazione o di altri Enti e dalla sala radio, con eventuale potenziamento delle stesse;
- delimitazione delle aree a rischio, individuazione dei percorsi alternativi, delle possibili vie di fuga, e dei cancelli dando le direttive alla Funzione 7 (strutture operative locali e viabilità);
- predisposizione di un eventuale piano di evacuazione per la popolazione presente nelle Aree di Attesa, in collaborazione con la Funzione 7 (strutture operative locali e viabilità) per scenari non contemplati nel piano;

- istituzione di presidi per osservazioni / allerta delle zone a rischio.

In caso di evento calamitoso dovrà stabilire, di concerto con gli altri componenti il COC, il luogo in cui posizionare tende, roulotte e attività assistenziali.

Coordina i componenti dell'Ufficio di Protezione Civile nei seguenti interventi:

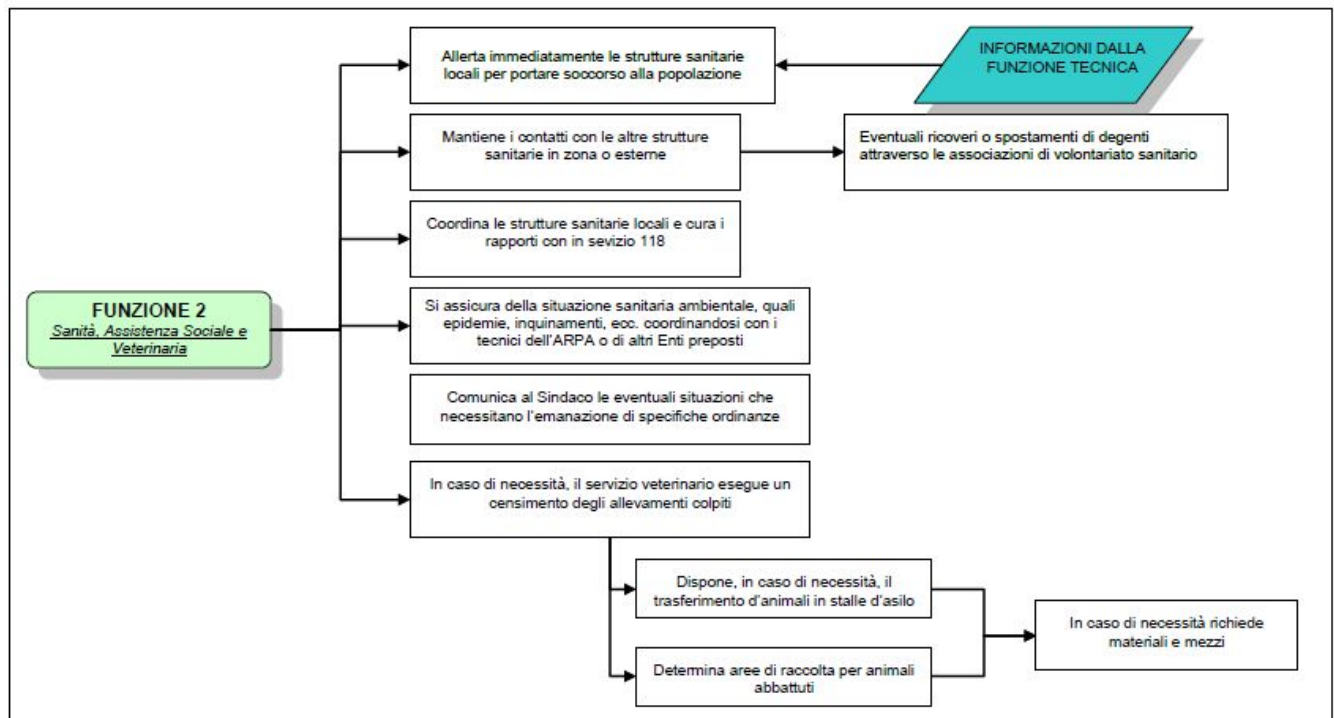
- rimozione macerie;
- assistenza alla popolazione;
- predisposizione aree di ricovero e depositi materiali;
- alloggiamento e coordinamento delle colonne di soccorso;
- segnalazione fabbisogno di mezzi, personale e materiali;
- organizzazione delle squadre di soccorso e di ricognizione sul territorio;
- organizzare le squadre addette al controllo degli edifici pubblici e privati ai fini della definizione della loro agibilità;
- emettere le eventuali ordinanze di sgombero, valuta e provvede ai ripristini immediati e ai puntellamenti delle strutture pericolanti;
- verificare e ripristina la funzionalità delle reti infrastrutturali e ne cura la messa in sicurezza;
- predisporre interventi speciali per l'erogazione dei servizi essenziali presso le zone di emergenza.

Mediante l'attivazione del Piano Locale di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana e la successiva analisi di necessità, si elencano i compiti affidati alla stessa:

- primo soccorso, sgombero feriti e trasporto infermi;
- allestimento e gestione di posti di pronto soccorso;
- concorso nell'evacuazione della popolazione sinistrata con particolare riguardo agli anziani, ai minori e alle altre persone non autosufficienti;
- concorso nel censimento dei morti e dei feriti;
- concorso alla ricerca ed al ricongiungimento dei dispersi;
- concorso nella gestione degli ospedali da campo e treni – ospedale;
- concorso nell'allestimento di tendopoli;
- concorso nella raccolta e distribuzione di viveri, medicinali, vestiario, ecc;
- concorso nella raccolta e distribuzione dei soccorsi provenienti anche dall'estero;
- invio nella zona interessata e negli ospedali da campo e non, di nuclei di personale medico, infermieristico e di soccorso anche ad integrazione del personale già presente;
- concorso nel far affluire i materiali, le attrezzature mediche, i medicinali necessari all'assistenza sanitaria immediata;
- concorso all'assistenza socio - sanitaria delle popolazioni colpite;
- concorso nell'assistenza alla popolazione sia autonomamente sia a favore di tendopoli, roulottopoli, centri di ospitalità e/o raccolta organizzati dalle autorità di Protezione Civile.

3.3.4.6.2 Funzione 2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria**Referente: Funzionario/Dirigente Servizio sanitario Nazionale****Ufficio di riferimento: Ufficio degli Assistenti Sociali del Comune**

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario)

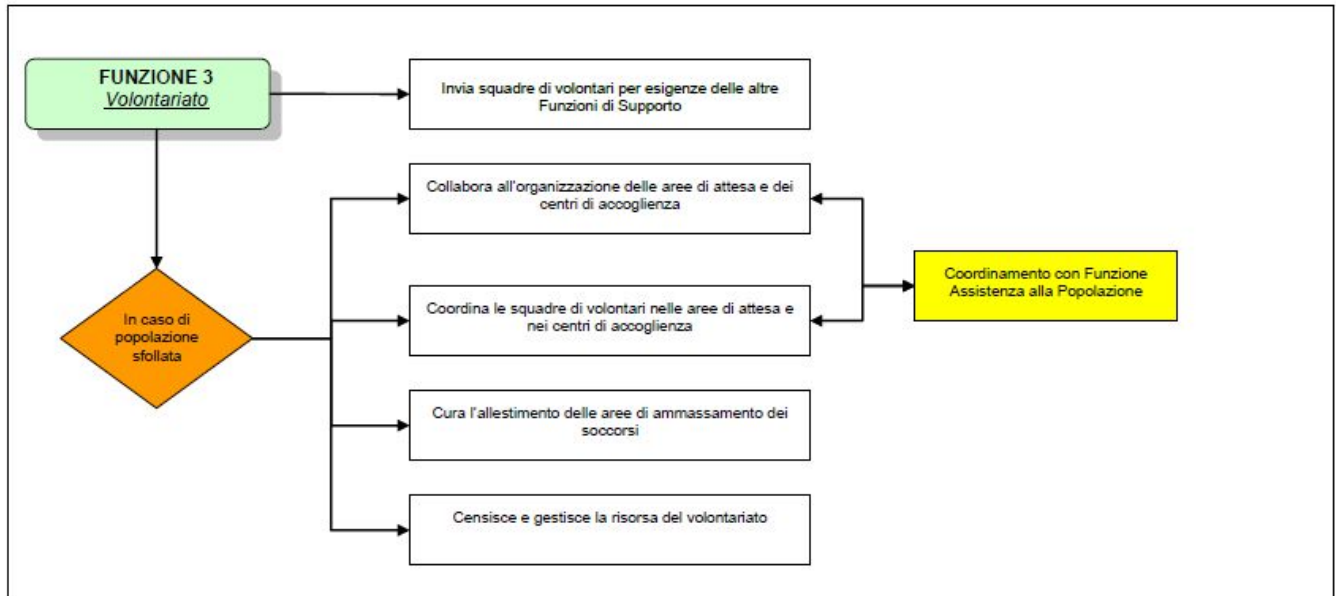


In situazione **ordinaria** il responsabile per la sanità, assistenza sociale e veterinaria della Protezione Civile, provvede a:

- pianificare e raccordare la Funzione 3 - Volontariato e con la Funzione 9 - Assistenza alla popolazione;
- censire e gestire i posti letto e ricoveri in strutture sanitarie;
- formare elenchi della popolazione anziana e dei portatori di handicap;
- predisporre i protocolli procedurali per urgenze mediche in emergenza;
- predisposizione di un servizio farmaceutico per l'emergenza.
- In caso di **emergenza** svolge i seguenti compiti:
- organizzazione immediata degli interventi di soccorso alla popolazione in collaborazione con le Funzioni 3 – Volontariato e la Funzione 9 - Assistenza alla popolazione, con costituzione di squadre di soccorso per assistenza feriti, ricerca dispersi e recupero deceduti;
- svolgere attività di assistenza sociale e psicologica alla popolazione colpita;
- tutela degli handicappati, degli anziani e delle altre categorie che necessitano di particolari cure mediche;
- svolgimento di tutti i controlli comunque di competenza sanitaria (acque, disinfestazioni, controlli veterinari ecc.) in raccordo con l'ASL;
- raccordo con l'ASL, per le attivazioni connesse alle normative sulla sicurezza (D.lg. 626/94, Legge 46/90, ecc.);
- organizzazione (in collaborazione con il Responsabile dei Trasporti e Viabilità e con l'ausilio di volontari, le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione presso le Aree di Attesa individuate dal Piano, utilizzando autobus o altri mezzi radiolocalizzati per l'occasione;
- censimento del numero di sfollati;
- allestimento delle Aree di emergenza e delle Strutture Ricettive attrezzate per accogliere gli eventuali sfollati istituendo presso di esse appositi presidi;

- raccolta delle richieste dei cittadini sul fabbisogno dei generi di soccorso ed il recupero di beni e comunicarle al Centro Comunale di Protezione Civile;
- favorire il ricongiungimento dei nuclei familiari;
- individuazione degli alberghi o le altre strutture ricettive idonee al ricovero degli sfollati;
- disporre il trasporto degli sfollati nelle Aree e Strutture Ricettive attrezzate;
- provvedere ad allestire posti di pronto soccorso nelle Aree e Strutture Ricettive attrezzate;
- provvedere al trasporto dei feriti gravi in ospedale con ambulanze private o altri automezzi requisiti;
- istituire il servizio tumulazione delle vittime e provvede all'eventuale requisizione di bare;
- svolgere attività di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nelle Aree e Strutture Attrezzate;

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione” poiché coordinata direttamente dall'U.P. di Protezione Civile.

3.3.4.6.3 Funzione 3 - Volontariato**Referente: Rappresentante del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.****Ufficio di riferimento: Protezione civile e volontariato**

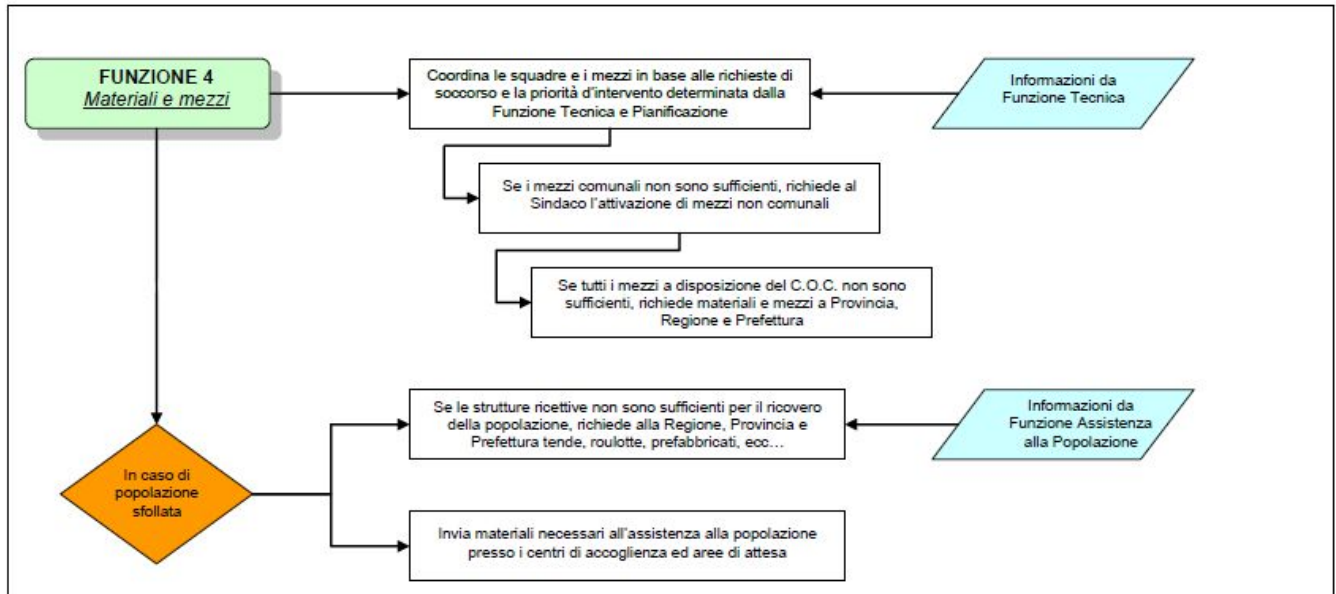
Il Responsabile provvederà, in ordinario, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette associazioni.

I compiti delle associazioni di volontariato in situazione **ordinaria** sono:

- attività di sensibilizzazione alla protezione civile della cittadinanza e delle Associazioni;
- realizzazione di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei volontari;
- organizzazione di esercitazione per volontari;
- realizzazione di intese fra Volontario ed Enti Pubblici e privati;
- raccordo con le altre Funzioni collegate (2 – 8 – 9);
- collaborazione per l'attività di formazione e informazione.

In **emergenza**:

- intervento immediato per il soccorso alla popolazione coordinandosi con le Funzioni 2 (sanità assistenza sociale e veterinaria) e 9 (assistenza alla popolazione);
- comunicazione immediata ai responsabili delle altre funzioni di supporto degli uomini e dei mezzi a disposizione in tempo reale;
- risposta immediata alle richieste avanzate dai responsabili delle funzioni, in base alle esigenze del momento, o dalla sala radio;
- allestimento di postazioni radio nei punti strategici del territorio colpito da calamità per creare un collegamento costante con la sala operativa.

3.3.4.6.4 Funzione 4 - Materiali e Mezzi**Referente: il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile****Ufficio di riferimento: Protezione civile comunale**

Il responsabile dell' Economato, dei Trasporti e della Viabilità svolge funzionalità di estrema rilevanza, in quanto la propria funzione di supporto è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.

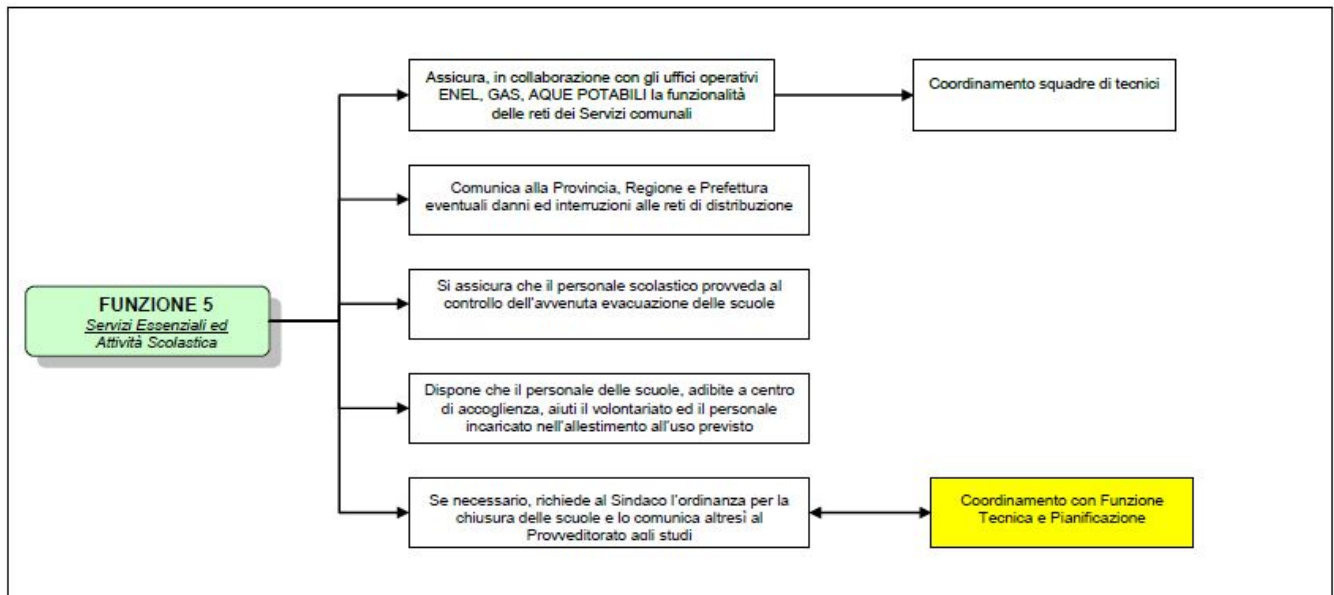
Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato ecc. deve avere, attraverso l'aggiornamento semestrale, un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili essendo divise per aree di stoccaggio. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area dell'intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non può essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà analoga richiesta al Prefetto competente. In situazione **ordinaria** ha i seguenti compiti:

- censimento e la gestione delle risorse comunali per l'emergenza;
- la tenuta del magazzino e del materiale comunale di pronta disponibilità;
- la redazione e aggiornamento degli elenchi di ditte e di fornitori;
- le prove periodiche di affidabilità di funzionamento dei materiali e mezzi.
- In **emergenza** ha i seguenti compiti:
- la raccolta di materiali di interesse durante l'emergenza e la loro distribuzione attraverso le funzioni di supporto;
- la gestione del magazzino viveri e l'equipaggiamento del personale Comunale;
- l'organizzazione dei trasporti in collaborazione anche con l'azienda trasporti comunale;
- l'organizzazione e pianificazione dei servizi di erogazione carburanti;
- la gestione dei mezzi impegnati.

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione” poiché coordinata direttamente dall'U.P. di Protezione Civile.

3.3.4.6.5 Funzione 5- Servizi Essenziali e Attività Scolastica**Referente: Funzionario ufficio servizi pubblici****Ufficio di riferimento: Sala Operativa**

(Energia elettrica, gas, AQP, telecomunicazioni, aziende municipalizzate, smaltimento rifiuti).



La propria azione organizzativa e' coordinata dal responsabile del COC (interventi di mezzi speciali, impiego di spazzaneve, ecc.).

In situazione **ordinaria**:

- verifica la predisposizione e la validità di singoli piani di intervento e ne coordina l'attività di supporto da parte della Funzione 7, al fine di creare una forza di risposta pronta ed efficace e ben coordinata;
- organizza periodiche esercitazioni con gli Enti ed Aziende interessate, cura in fase preventiva e aggiorna costantemente la cartografia di tutti i servizi a rete;
- individua delle strutture alternative dove poter svolgere le attività scolastiche in caso di danni alle strutture preposte, promuove, in collaborazione col Provveditorato agli Studi, iniziative per la scuola, collabora col Volontariato per organizzare l'informazione a livello scolastico.

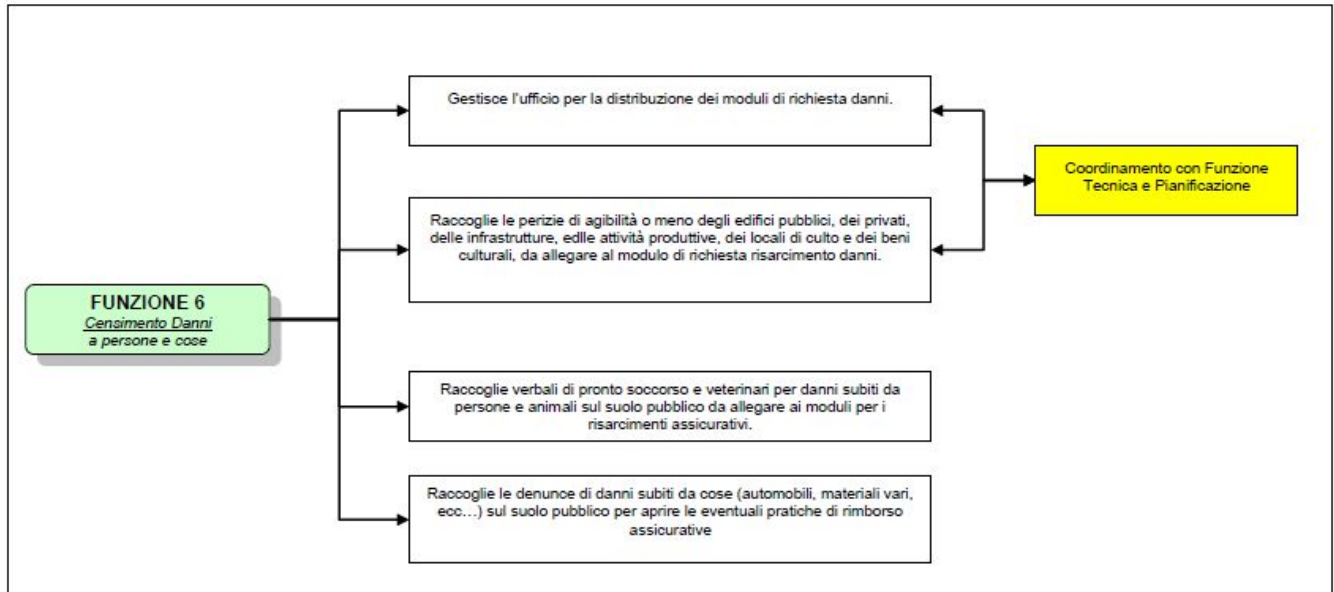
In **emergenza** assolve i seguenti compiti:

- garantire la presenza dei rappresentanti delle aziende di servizio al COC; provvedere all'allacciamento dei servizi essenziali nelle aree destinate ai diversi scopi di Protezione Civile;
- verificare costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima di tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedali), attivare le strutture individuate e opera, con tutti i mezzi a disposizione per l'immediato ripristino delle attività scolastiche;
- garantire l'attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di evento previsto, ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, sul patrimonio edilizio scolastico di propria competenza;
- raccogliere tutte le informazioni riguardanti le strutture scolastiche dell'Amministrazione, presenti sul territorio interessato, in termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle stesse al verificarsi dell'evento;
- coordinare le attività di monitoraggio dell'edilizia scolastica operata da tecnici dell'amministrazione e provvedere all'apertura tempestiva delle strutture per verificarne la stabilità e/o per consentire l'eventuale sistemazione provvisoria degli sfollati;
- far pervenire al Centro Operativo una relazione dettagliata sulla situazione di ogni scuola.

3.3.4.6 Funzione 6 - Censimento Danni, Persone e Cose

Referente: Funzionario ufficio tecnico o funzionario dei Vigili del Fuoco

Ufficio di riferimento: Sala Operativa



L'effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare sulla base dei risultati, riassunti in schede riepilogative, gli interventi d'emergenza.

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune o di Enti presenti sul territorio, esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.

E' altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tecnici di altri Enti o l'intervento della Comunità Scientifica per le verifiche di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

In situazione **ordinaria** avviene:

- la predisposizione di elenchi di professionisti disponibili ad attività di censimento, sopralluogo e perizia di danni susseguenti a calamità;
- lo studio comparato delle diverse procedure utilizzate fino ad ora sulle diverse casistiche (Sismico, Idrogeologico, Industriale, Antincendio, ecc.);
- la zonizzazione del territorio e relativa organizzazione teorica preventiva di squadre di rilevazione danni, composte da tecnici della Regione, della Provincia ed altri Enti, possibilmente organizzati in squadre miste;
- l'aggiornamento periodico in collaborazione con gli Uffici competenti dell'Amministrazione con particolare attenzione al censimento delle persone anziane, ai portatori di handicap, alle persone non autosufficienti (dializzati, cardiopatici, epilettici, asmatici, emofiliaci) in collaborazione con la Funzione 2 e 3.

I responsabili della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovranno effettuare:

- censimento dei danni riferito a persone;
- censimento dei danni riferito a edifici pubblici;
- censimento dei danni riferito a edifici privati;
- censimento dei danni riferito ad impianti industriali, anche su aree dismesse;
- censimento dei danni riferito a servizi essenziali;
- censimento dei danni riferito ad attività produttive;
- censimento dei danni riferito ad opere di interesse culturale;
- censimento dei danni riferito ad infrastrutture pubbliche;

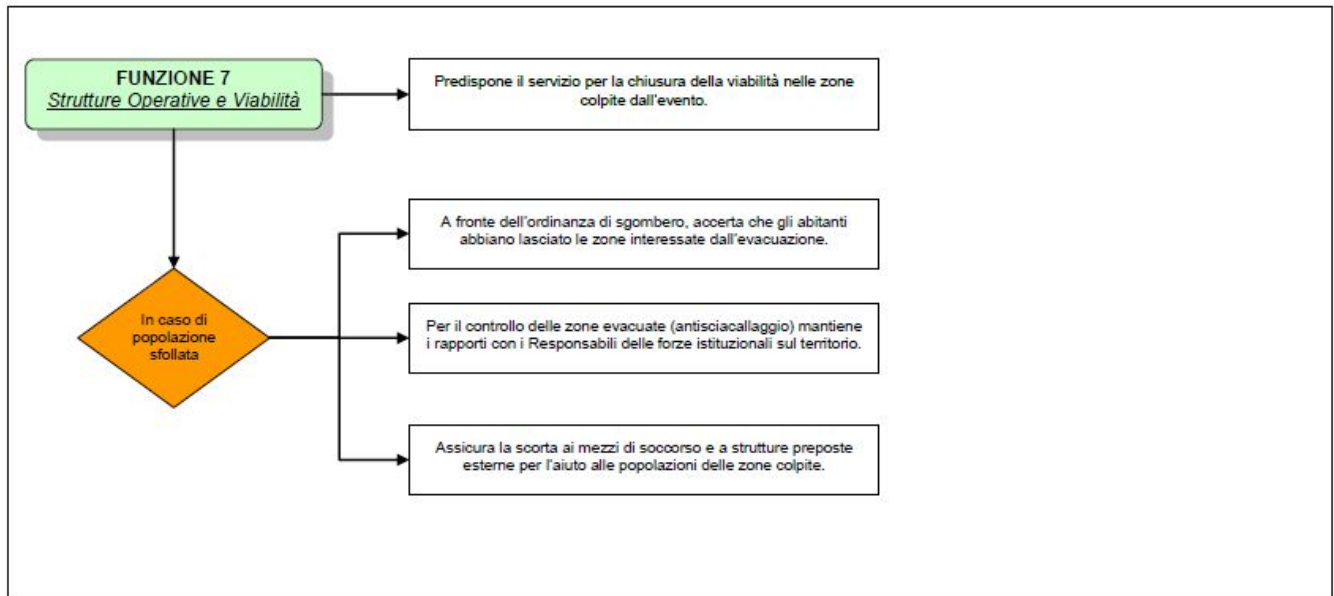
- censimento dei danni riferito ad agricoltura e zootecnia.

Inoltre, il Responsabile garantisce l'attivazione della propria struttura per gli interventi di messa in sicurezza in caso di evento previsto, ovvero i primi interventi di propria competenza nel caso di evento in corso, sul patrimonio edilizio di propria competenza.

Oltre a raccogliere tutte le informazioni riguardanti gli immobili ed il patrimonio dell'Ente, presenti sul territorio interessato, in termini di caratteristiche di vulnerabilità, funzionalità ed utilizzo delle stesse al verificarsi dell'evento, coordina le attività finalizzate alla ricognizione post evento del patrimonio appartenente all'amministrazione.

Garantisce l'immediata disponibilità delle strutture di propria competenza alla macchina dei soccorsi.

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione”, poiché coordinata direttamente dall'U. P. di Protezione Civile.

3.3.4.6.7 Funzione 7 - Strutture Operative Locali, Viabilità**Referente: Responsabile della Polizia Locale - Comandante****Ufficio di riferimento: Comando Polizia Locale****(Polizia Locale - Forze dell'ordine presenti nel territorio)**

Il responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio.

In particolare questa funzione dovrà inoltre regolamentare localmente i trasporti, la circolazione ed il traffico ed altre strutture operative inviate sul posto dal Prefetto. Nell'espletamento di tali funzioni il Comandante del Corpo di Polizia Locale potrà avvalersi della collaborazione di volontari.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale si alterna con il responsabile nel coordinamento degli interventi del COC e nell'intervento di controllo su strade e viabilità, oltre a problematiche di ordine pubblico.

In **ordinario**, assolve i seguenti compiti:

- acquisizione dei fatti e delle informazioni, relativi alla diverse tipologie di rischio, utili ai fini delle attività di previsione, di prevenzione e di soccorso;
- studio della viabilità in relazione agli scenari di rischio, con individuazione dei cancelli per regolare il traffico nelle zone colpite e dei percorsi alternativi;
- verifica ed aggiornamento dei dati attinenti alla attività di competenza;
- collaborazione per l'aggiornamento delle tipologie d'intervento;
- gestione operativa degli interventi di soccorso;
- disciplina della circolazione con limitazione del traffico nelle aree a rischio e regolamentazione degli afflussi dei soccorsi.

In **emergenza**:

- predisposizione della posizione degli uomini e dei mezzi nei punti di stationamento individuati per vigilare sul corretto afflusso (e di deflusso) della popolazione e dei soccorritori;
- predisposizione della posizione degli uomini e dei mezzi per il trasporto della popolazione nei centri di accoglienza;
- attuazione delle procedure per la comunicazione alla popolazione dei comportamenti da tenere prima dell'eventuale abbandono dell'abitazione (o sede di lavoro o altro);
- predisposizione dell'eventuale successiva attivazione dei “cancelli”;
- predisposizione, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, del servizio di antisciacallaggio;
- diffusione, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, la comunicazione di cessato allarme;

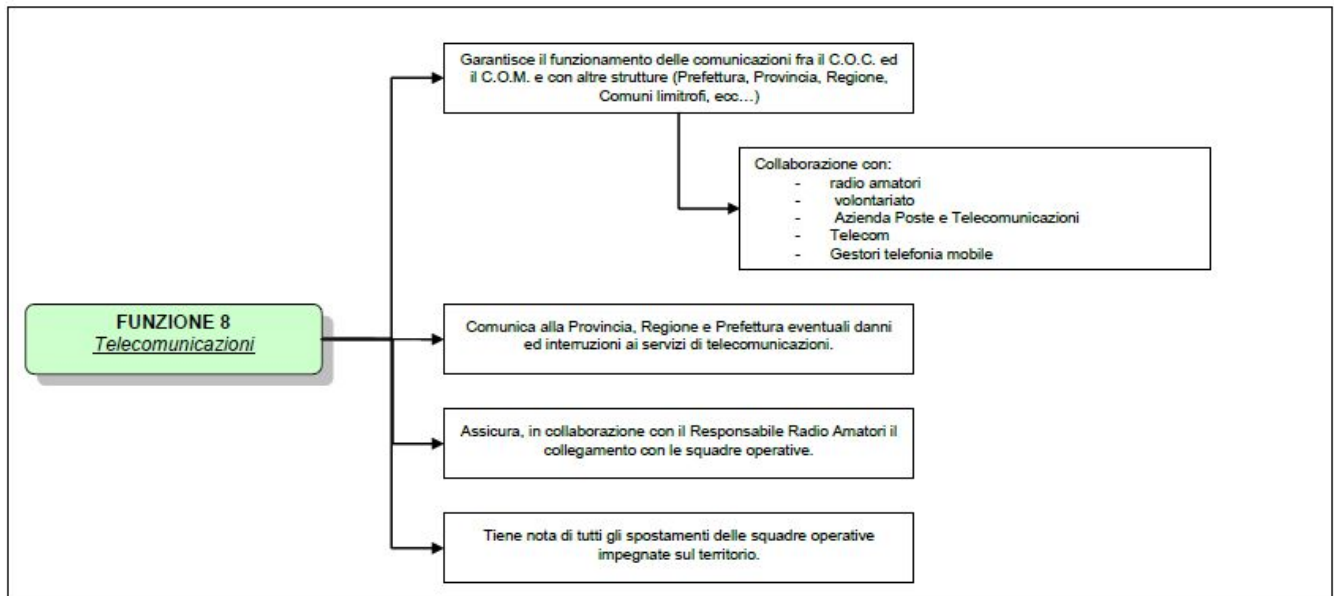
- ricognizione sul territorio per la verifica dello stato, dandone comunicazione alla Sala Operativa Comunale S.O.C.);
- attendere, insieme ai funzionari di supporto, nuove disposizioni.

In caso di cessato allarme, assolve i seguenti compiti:

- disporre la riapertura dell'intero territorio mediante la disattivazione dei cancelli;
- comunicare alla popolazione le disposizioni del Sindaco, in collaborazione con le Forze dell'Ordine ed il Volontariato;
- provvedere al posizionamento delle pattuglie nei presidi per vigilare sul corretto rientro della popolazione nell'abitato;
- provvedere al trasferimento della popolazione delle aree di ricovero nelle rispettive abitazioni;
- provvedere a tenere informato il Sindaco.

3.3.4.6.8 Funzione 8 - Telecomunicazioni**Responsabile: Esperto in telecomunicazioni (volontario radioamatore o tecnico esperto).****Ufficio di riferimento: Sala Operativa**

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori ecc.)



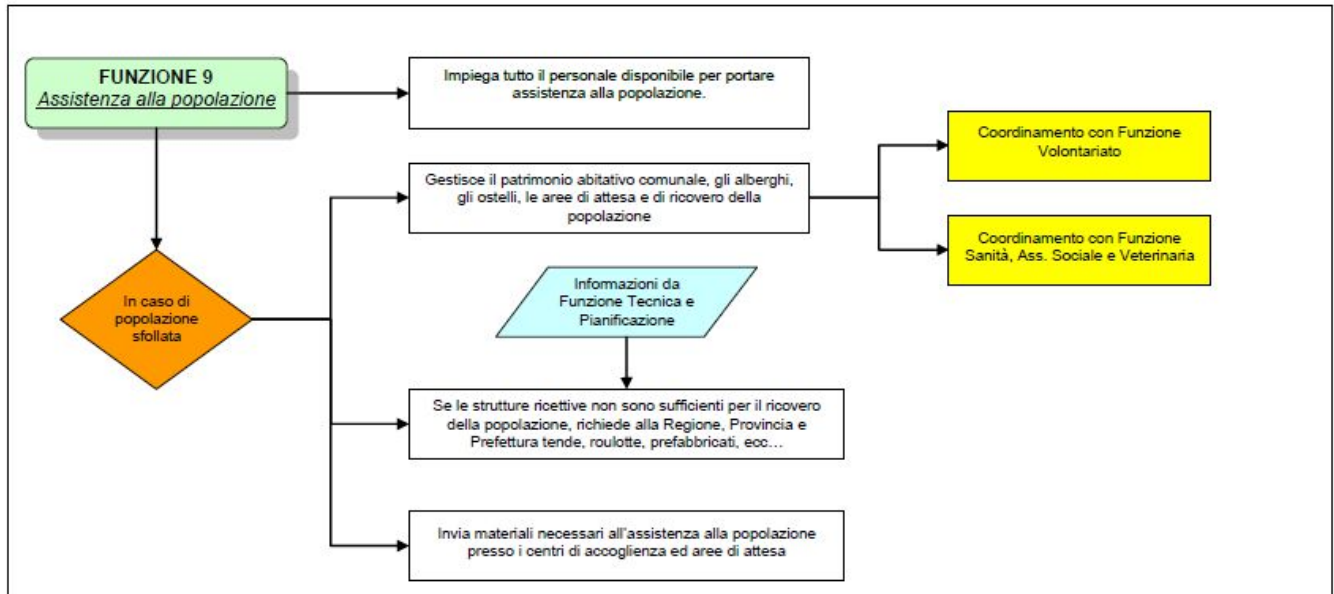
Il rappresentante di questa funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazione affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.

In situazione **ordinaria**:

- organizza i collegamenti radio sia in esercitazione che in emergenza;
- mantiene in esercizio efficiente i ponti radio e i relativi apparati, coordina il servizio radio comunale con i volontari radioamatori ed effettua prove di collegamento costanti fra i Comuni;
- effettua studi e ricerche su ogni frazione del territorio per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

In **emergenza** ha i seguenti compiti:

- attiva la rete di comunicazione;
- provvede all'attivazione della rete di comunicazione presso le aree di ricovero;
- verifica costantemente lo stato dei servizi durante l'evolversi dell'evento preoccupandosi prima di tutto delle strutture più vulnerabili (scuole, ospedali, ecc.);
- si coordina con la Funzione 3 (volontariato);
- organizza una rete di telecomunicazione alternativa ed affidabile di concerto con i rappresentanti delle associazioni di radioamatori presenti sul territorio.

3.3.4.6.9 Funzione 9 - Assistenza alla Popolazione**Responsabile: un funzionario di fiducia del Sindaco****Ufficio di riferimento: Servizi Sociali**

Per fronteggiare le esigenze della popolazione, a seguito dell'evento calamitoso, dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell'Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi ecc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come “zone ospitanti”.

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggio e dialogare con le autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

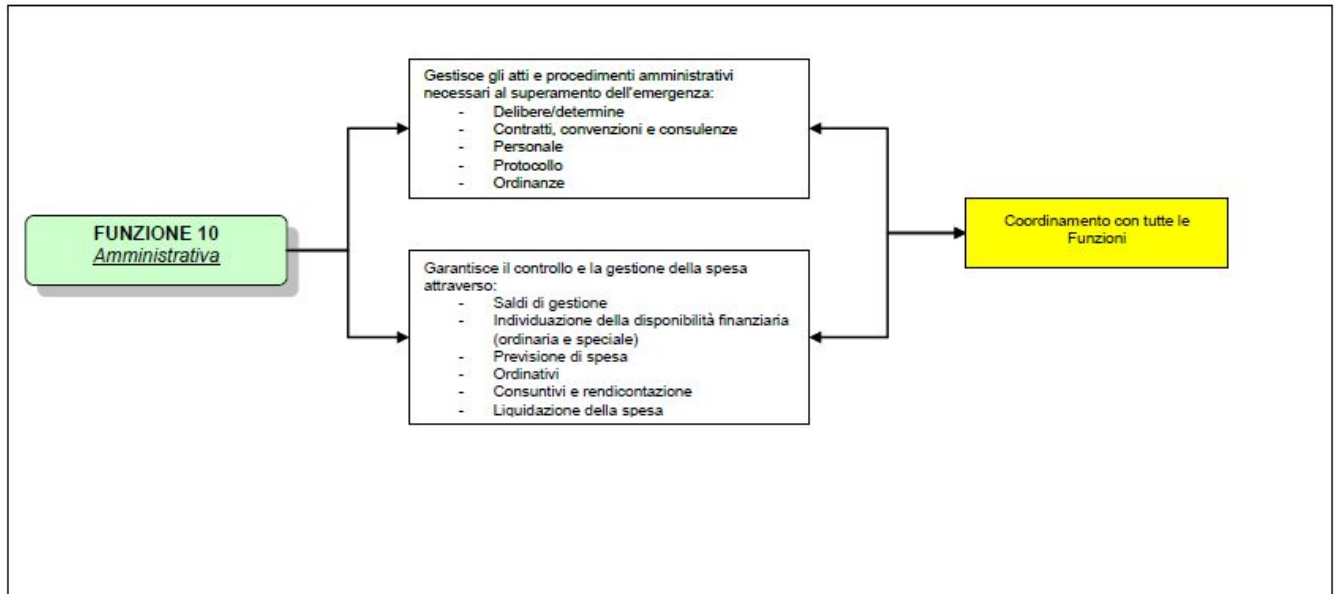
Attraverso l'attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si raggiungono due distinti obiettivi:

- si individuano vari responsabili esperti delle funzioni in emergenza;
- si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l'attività degli stessi responsabili esperti in ordinario.

Tramite l'attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento (funzione di supporto) un unico responsabile sia in emergenza che in ordinarietà.

Questo consente al Sindaco di avere nella centro operativo esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura.

Per le attività affidate alla Croce Rossa Italiana si rimanda alla funzione 1 “Tecnica e Pianificazione”, poiché coordinata direttamente dall'U. P. di Protezione Civile.

3.3.4.6.10 Funzione 10 - Amministrativa ed Ufficio Stampa**Responsabile: Dirigente/funzionario Segreteria Comunale.****Ufficio di riferimento: Ufficio protocollo/segreteria del Comune.**

La funzione amministrativa gestisce gli atti ed i procedimenti amministrativi necessari al superamento dell'emergenza.

Inoltre, garantisce il controllo e la gestione della spesa, per approvvigionamento materiale di qualsiasi natura ed altro.

Altro elemento di funzione è la gestione delle informazioni alla popolazione e ai soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza. Questo avviene nella sala stampa, allestita in un locale diverso dalla Sala Operativa del COC

L'addetto stampa, cui è affidata tale funzione, ha il compito di stabilire il programma e le modalità degli incontri con i giornalisti.

Per quanto concerne l'informazione al pubblico è cura dell'addetto stampa, coordinandosi con il Sindaco, procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei mass - media.

Scopi principali sono:

- definire le modalità di afflusso di giornalisti verso l'area colpita;
- promuovere l'informazione alla popolazione attraverso la individuazione dei mass – media;
- informare e sensibilizzare la popolazione;
- far conoscere le attività di soccorso;
- indire conferenze stampa tramite addetto stampa.

Questa funzione complementare serve a gestire, controllare e filtrare, i flussi di notizie che devono uscire dalla sala decisioni e che devono essere inviate alle autorità sovraordinate, alla popolazione ed alla stampa ufficiale. Essa non deve necessariamente essere attivata nelle primissime fasi della gestione dell'emergenza, ma risulterà di notevole importanza quando sarà necessario comunicare l'emergenza.

L'Addetto Stampa riveste un ruolo fondamentale all'interno del sistema comunale di Protezione Civile, perché serve a curare e filtrare l'informazione durante l'emergenza. La sala stampa, curata ed organizzata in tempo di pace dall'Addetto Stampa deve svolgere la duplice funzione di gestione dell'informazione alla stampa e di organizzazione del flusso informativo alla popolazione.

È fondamentale evitare fughe di notizie o informazioni imprecise **garantendo l'unicità della fonte**: è questo il compito più difficile ed al tempo stesso più importante che l'Addetto Stampa è chiamato a svolgere.

3.3.4.7 Presidio Operativo

Il Presidio Operativo è l’assetto organizzativo minimo che il Comune deve realizzare nella condizione di criticità ordinaria ed è attivato dal Sindaco mediante la convocazione solo di alcune Funzioni di Supporto, tra cui certamente la Funzione Tecnica e di Pianificazione.

Il Presidio Operativo è, di norma, composto da:

- Sindaco/Assessore alla Protezione Civile;
- Funzione Unità di Coordinamento ed Ufficio Stampa;
- Funzione Tecnica e di Pianificazione;
- Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità con il supporto, se necessario, della Funzione Volontariato.

Obiettivi prioritari del Presidio Operativo sono:

- assicurare un adeguato raccordo con la Polizia Locale e le altre strutture deputate al controllo e all’intervento sul territorio;
- coordinare l’attività del Presidio Territoriale e del volontariato locale;
- garantire un rapporto costante con gli Enti sovraordinati (Regione e Prefettura–UTG).

Il Presidio Operativo è attivato di norma presso la sede principale del COC ovvero, secondo necessità, presso le altre sedi comunali.

Se necessario, e in caso di peggioramento delle condizioni meteo oppure a seguito di valutazioni su criticità locali provenienti dal Presidio Territoriale Locale, il Comune provvede a riunire il Centro Operativo Comunale costituito dalle altre funzioni di supporto per definire le strategie di intervento.

3.3.4.8 Presidio Territoriale

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, all’art 5, prevede che le Regioni, le Province e i Comuni promuovano ed organizzino, nelle aree a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), attività di osservazione e di monitoraggio delle zone esposte a frana e/o inondazione, nonché adeguate azioni di contrasto nel tempo reale, ossia di pronto intervento e prevenzione non strutturale.

Il Presidio Territoriale comunale ha il compito di svolgere le attività di ricognizione e sopralluogo nelle aree esposte al rischio e di monitoraggio e presidio dei punti singolari individuati in sede di pianificazione durante la fase di allertamento della struttura comunale e/o in costanza di evento. Le attività di vigilanza, sorveglianza e verifica dell’evoluzione dell’evento in atto si attuano attraverso l’osservazione, il controllo e la ricognizione in punti preventivamente definiti sensibili.

Tale attività viene espletata mediante l’osservazione sistematica e programmata di parametri fisici dei processi in atto, che rappresentano indicatori dello stato di criticità in atto.

L’osservazione può essere diretta strumentata e non strumentata o a distanza.

Il Presidio Territoriale è strutturato in squadre miste composte da:

- unità di personale degli uffici tecnici;
- unità di personale della Polizia Locale;
- unità del volontariato locale di protezione civile.

Se necessario, potranno essere impiegate unità di personale degli uffici amministrativi per il supporto operativo nella predisposizione di atti per procedure di somma urgenza, per la comunicazione con gli enti sovraordinati e le comunicazioni con la cittadinanza.

I membri del Presidio Territoriale sono scelti in relazione alla tipologia di evento al fine di garantire la massima affidabilità delle valutazioni.

Al Presidio Territoriale, come si evince dalla DPCM del 27/02/2004, “possono partecipare i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria e, se del caso, dell’energia”.

Dunque, il Comune può realizzare un presidio territoriale comunale composto, oltre che da dipendenti comunali e dal volontariato locale, da altre forze sovracomunali presenti sul territorio stabilendo, con opportuni protocolli di intesa, le modalità e la tempistica di partecipazione alle attività di monitoraggio.

Il Presidio Territoriale opera in stretto raccordo e sotto il coordinamento del Presidio Operativo che, già nella fase di attenzione, costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l'adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.

Più in particolare, l'azione delle squadre del Presidio Territoriale sul campo è coordinata dal Responsabile del Presidio Territoriale, figura tecnica di comprovata esperienza nel settore della protezione civile, che opera sotto le direttive del Responsabile della Funzione Tecnica e di Pianificazione e, in subordine, del Responsabile della Funzione Unità di Coordinamento e Ufficio Stampa o del Responsabile della Funzione Strutture Operative Locali, Viabilità.

Il responsabile del Presidio Territoriale può richiedere, per l'espletamento delle proprie attività e per il tramite del Responsabile della Funzione Tecnica e di Pianificazione e/o il Responsabile della Funzione Unità di Coordinamento, la partecipazione di risorse aggiuntive del personale comunale, dei Corpi dello Stato e del Volontariato di Protezione Civile.

Il Presidio Territoriale rimane sempre in contatto con il Presidio Operativo, comunicando in tempo reale l'evoluzione della situazione in modo da permettere l'attuazione delle opportune misure per la salvaguardia delle persone e delle cose.

In caso di attivazione del COC, il Presidio Territoriale continua a svolgere la sua funzione interfacciandosi con il COC medesimo.

Il presidio territoriale svolge un prezioso ruolo di supporto tecnico per chi deve assumere decisioni in ordine all'attuazione di misure di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Le attività di presidio territoriale concorrono funzionalmente e operativamente alle attività di monitoraggio strumentale effettuato dal CFD della Regione.

Le squadre del Presidio Territoriale svolgono un ruolo fondamentale sia in costanza di allerta sia in emergenza in quanto, oltre a svolgere i compiti di vigilanza e controllo del territorio, registrano tutti i fenomeni, gli effetti al suolo, le criticità osservate.

A tal proposito, un aspetto fondamentale riguarda la codifica delle informazioni che gli operatori di presidio devono trasmettere al COC.

In particolar modo, nel caso di attività di Sopralluogo dovranno essere riportate le informazioni relative a:

- presenza di cantieri o materiali ingombranti in alveo;
- condizioni del traffico;
- addensamento delle persone;
- presenza di manifestazioni;
- condizioni di opere di difesa;
- rami, alberi e strutture pericolanti.

Nel caso di attività di Monitoraggio dovrà essere riportato lo stato dei tombini stradali, la presenza di acqua in strada e il livello dell'acqua in alveo.

3.3.4.9 Risorse strategiche

Elenchiamo le risorse strategiche presenti in ambito comunale.

3.3.4.9.1 Strutture operative locali

Sono strutture operative tutte quelle ospitanti funzioni di rilievo per le attività di Protezione Civile, utili ad assicurare prontezza operativa, attivazione e direzione dei soccorsi alla popolazione e tutti gli interventi necessari a fronteggiare le fasi di gestione e superamento dell'emergenza.

Elenchiamo le strutture operative di riferimento:

- Comune;
- Polizia Locale;
- Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- Croce Rossa Italiana;

- gestori dei servizi essenziali di riferimento per il territorio comunale (rete energia elettrica, rete gas, rete idrica, trasporti);
- Strutture sanitarie locali;
- Servizi cimiteriali, servizi di smaltimento rifiuti;
- Sedi dei comandi stazione Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Carabinieri Forestali e altri corpi dello Stato attivabili in emergenza.

In coerenza con quanto previsto dalle Funzioni di Supporto della Direttiva DPC del 31/03/2015, n 1099, il presente Piano prevede l'individuazione di opportune Rappresentanze delle Strutture Operative di protezione civile che operano sul territorio comunale.

Le Rappresentanze delle Strutture Operative garantiscono il raccordo informativo ed operativo tra il COC e le articolazioni territoriali e centrali delle proprie Amministrazioni, in considerazione delle attività d'Istituto svolte dalle medesime e secondo la relativa catena di comando e controllo, con particolare riferimento a quelle inerenti il soccorso tecnico urgente, il soccorso e l'assistenza alla popolazione, il supporto logistico, l'ordine e la sicurezza pubblica, il presidio e la vigilanza dei territori, la viabilità interessata dall'evento emergenziale.

3.3.4.9.2 Aree di emergenza

Le Aree di emergenza sono luoghi destinati ad uso di Protezione Civile per l'accoglienza della popolazione colpita e per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse necessari al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

In aderenza con quanto previsto dalla Direttiva del Capo del DPC n 1099/2015 e dalla DGR 1414/2019, il presente Piano individua le aree di emergenza di protezione civile, classificandole secondo le finalità cui sono destinate in:

- a) Aree di Attesa della popolazione, nelle quali accogliere la popolazione o nell'immediato post-evento;
- b) Aree e Strutture di Accoglienza o di Ricovero della popolazione, nelle quali installare i primi insediamenti abitativi o le strutture per l'accoglienza della popolazione colpita;
- c) Aree di Ammassamento soccorritori e risorse, nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi necessari al soccorso della popolazione;
- d) Elisuperfici e Zone di Atterraggio in Emergenza, dove in condizioni di emergenza gli elicotteri possono atterrare e decollare per prestare attività di soccorso e di assistenza.

Le aree di emergenza individuate nel Piano hanno una morfologia regolare e pianeggiante e sono ubicate in zone non soggette a rischio (aree alluvionali, in prossimità di aziende a rischio di incidente rilevante, in prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture attigue, a rischio d'incendi boschivi e di interfaccia, ecc)

Per quanto concerne la facile raggiungibilità, le aree di emergenza sono situate in prossimità di un nodo viario di grande scorrimento e sono facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni.

Le aree di emergenza hanno una dotazione minima di urbanizzazioni e dotazioni infrastrutturali come reti idriche, elettriche, smaltimento delle acque reflue, reti per telecomunicazioni e reti di illuminazione pubblica; le aree hanno assenza di interferenze con reti di alta tensione.

Le aree di emergenza sono compatibili con le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico comunale che dovrà recepirle con l'approvazione del piano comunale.

Il soggetto responsabile della manutenzione ordinaria e del controllo periodico della funzionalità delle aree di emergenza è il Responsabile della Funzione Assistenza alla Popolazione.

A tal fine, potrebbe essere utile stabilire accordi con le Amministrazioni confinanti per condividere, se necessario, centri/aree di accoglienza secondo un principio di mutua solidarietà, nonché stipulare convenzioni con ditte specializzate per assicurarne la manutenzione.

3.3.4.9.3 Aree di Attesa della popolazione

Le aree di attesa sono i luoghi di primo ritrovo per la popolazione dove sarà garantita la prima assistenza, immediatamente dopo o in previsione del verificarsi dell'evento calamitoso, ed il ricongiungimento delle famiglie.

Si tratta di un dislocamento della popolazione o di parte di essa del tutto temporaneo in attesa di decisioni da parte dell’Autorità Territoriale di Protezione Civile.

Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato con apposita cartellonistica stradale.

In tali aree la popolazione è censita e riceve le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree e dei centri di accoglienza.

Nelle fasi immediatamente seguenti ad un evento, che determini l’evacuazione dei cittadini dai fabbricati in cui si trovano, potranno essere impiegati anche altri spazi all’aperto non attraversati dal traffico veicolare, quali parcheggi, aree sportive, ecc.

Tutte le aree di attesa inserite nel Piano dovranno essere, di norma, segnalate con apposita cartellonistica e/o segnali in modo da favorirne l’immediata individuazione da parte della popolazione.

L’ubicazione delle aree di attesa deve essere portata a conoscenza della popolazione nell’ambito della normale attività di informazione.

Per la localizzazione, vedere schede e cartografie allegate al piano.

3.3.4.9.4 Aree e strutture di accoglienza o di ricovero della popolazione

Le aree di accoglienza della popolazione sono luoghi in grado di assicurare un ricovero alla popolazione costretta ad abbandonare la propria casa.

Il numero e l’estensione di tali luoghi è in funzione della popolazione da assistere.

Tali aree vanno individuate in zone non soggette a rischio (inondazioni, frane, crollo di ammassi rocciosi), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie per lo smaltimento delle acque reflue.

È inoltre opportuno che esse abbiano, nelle immediate adiacenze, spazi liberi e idonei per un eventuale ampliamento e per garantire la sosta e lo stoccaggio di materiali a supporto delle attività.

Più in particolare, per quanto riguarda le aree di accoglienza individuate nel presente Piano, si è tenuto conto del soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- buoni collegamenti con la rete viaria principale e facile accessibilità da parte di mezzi pesanti;
- adeguata estensione e vicinanza alla residenza abituale della popolazione da servire;
- superficie pianeggiante e pavimentata oppure dotata di terreno drenato;
- servizi essenziali esistenti o facilmente allacciabili (acqua potabile, fognatura, energia elettrica, gas);
- assenza di situazioni di rischio incombente o quantomeno estremamente ridotte e limitate per tipologia;
- proprietà pubblica e/o disponibilità immediata.

La sistemazione della popolazione nelle aree di accoglienza, pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per l’assistenza alla popolazione, consente in breve tempo di offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l’installazione di tende, cucine da campo, moduli bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali.

Ad esclusione di un grave evento sismico, il ricovero della popolazione può essere assicurato all’interno di strutture coperte pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di alloggio (alberghi, residence, centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi, ecc).

Con riferimento alle strutture esistenti, sono utilizzati gli istituti scolastici, i centri ricreativi e sportivi e delle strutture ricettive censiti sul territorio comunale.

La permanenza in queste strutture è temporanea ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione ed allestimento di insediamenti abitativi di emergenza.

Oltre alle Aree di Emergenza, in fase di pianificazione si deve provvedere a selezionare le strutture di accoglienza, ossia quelle strutture tra gli edifici rilevanti ai fini di Protezione Civile che, in caso di necessità, possono accogliere la popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, ecc.), mentre in ordinario svolgono un’altra funzione.

È possibile che anche edifici privati, dotati delle necessarie caratteristiche funzionali e di sicurezza possano essere utilizzati come strutture di accoglienza, previa la stipula di una convenzione con il soggetto detentore dell'edificio stesso.

Per la localizzazione, vedere schede e cartografie allegate al piano.

3.3.4.9.5 Aree di Ammassamento Soccorritori e Risorse

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse sono aree e/o magazzini dove potranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse strumentali (ad esempio, tende gruppi elettrogeni, macchine movimento terra, idrovore, etc) attivate a supporto ed integrazione di quelle eventualmente già presenti sul territorio interessato da un'emergenza ma non ritenute necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze operative.

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o comunque vicino ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, dovranno essere facilmente raggiungibili.

Pertanto, tali aree e in particolare quelle che devono servire l'ambito territoriale di un COM, devono avere i seguenti requisiti:

- a) dimensioni sufficienti assimilabili ad aree per l'accoglienza;
- b) ubicazione in zone dove non ci sono elettrodotti e tralicci per permettere l'atterraggio e il decollo degli elicotteri.
- c) Nei Comuni che ospitano la sede del Centro Operativo Misto (COM), queste aree devono essere in grado di rispondere alle esigenze dell'ambito territoriale afferente al COM perché in esse confluiranno gli aiuti e partiranno i soccorsi per tutti i Comuni afferenti al COM.

Nei Comuni sede di COM, l'area di ammassamento generalmente coinciderà con quella di supporto al COC.

Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.

L'ubicazione delle aree di ammassamento deve essere portata a conoscenza della popolazione nell'ambito della normale attività di informazione.

Sotto il profilo della proprietà, le aree individuate sono di proprietà pubblica e quindi immediatamente disponibili; qualora si dovessero individuare aree di proprietà privata, andranno concordate con i rispettivi proprietari le modalità di attivazione e di impiego delle stesse.

Per la localizzazione, vedere schede e cartografie allegate al piano.

3.3.4.9.6 Elisuperfici e Zone di atterraggio in emergenza (ZAE)

Per elisuperfici si intendono le aviosuperfici destinate all'uso esclusivo degli elicotteri, non formalmente designate come eliporto, ovvero quale “base di soccorso occasionale”.

Le Zone di Atterraggio in Emergenza (ZAE) consentono il raggiungimento, con mezzi ad ala rotante, di luoghi del territorio difficilmente accessibili e possono permettere anche le attività di soccorso tecnico-urgente e sanitario.

Nella pianificazione di Protezione Civile risulta molto importante ai fini della gestione dell'emergenza e del soccorso tecnico urgente, identificare i luoghi dove gli elicotteri possono atterrare e decollare per prestare attività di soccorso o assistenza; pertanto, ai sensi delle Indicazioni Operative del DPCM 31 marzo 2015 n 1099, il Presente Piano individua, quali aree da destinare a ZAE, quelle riportate nella tabella seguente:

I criteri di massima per definire le zone da destinare a tale funzione sono stati:

- dimensione minima pari ad almeno 1,5 volte la distanza tra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
- area distante da tralicci, cavi ed altri ostacoli fissi e/o mobili presenti nelle vicinanze del sito che potrebbero causare problematiche nelle fasi di atterraggio decollo ed hovering (stazionamento in volo, sostenuto, a velocità nulla e quota costante);
- disponibilità di spazi adeguati a sbarco/imbarco di uomini e materiali;
- andamento plano-altimetrico e fondo tali da resistere alle sollecitazioni indotte dalle manovre in superficie e da quelle di atterraggio e decollo;

- presenza di viabilità con la sede del COC e con altri edifici strategici.

Le ZAE dovranno essere corredate di adeguata segnaletica indicante la loro destinazione in caso di emergenza e le modalità di raggiungimento delle stesse con i mezzi, nonché le principali norme comportamentali e di sicurezza in caso di atterraggio di mezzo ad ala rotante.

Per la localizzazione, vedere schede e cartografie allegate al piano.

3.3.4.9.7 Materiali e mezzi

Con il termine “materiali” si intende il complesso dei beni fisici utilizzabili per gestire un evento, mentre con il termine “mezzi” si intende il complesso dei veicoli o dei beni strumentali utilizzabili per:

- rimuovere i danni fisici generati da un evento (pick up attrezzati, autobotti, camion, escavatori, idrovore, ecc);
- assicurare la mobilità a cose o persone coinvolte in un evento (mezzi di trasporto in genere).

Tali risorse possono essere acquisite mediante la stipula di convenzioni con ditte che garantiscano l'utilizzo in “somma urgenza”, in caso di emergenza.

Le ditte dovranno essere censite e inserite in un apposito elenco, da aggiornarsi periodicamente a cura del Responsabile della Funzione Materiali e Mezzi. L'Amministrazione comunale deve verificare costantemente la disponibilità e l'idoneità effettiva dei mezzi e dei materiali in i e dei materiali impiegabili in emergenza.